

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Trasmissione dell'elenco delle registrazioni fatte con riserva nell'ultima quindicina.* = *Annunzio di morte, e commemorazione della vita del deputato Vincenzo Ricci, fatta dal presidente.* = *Annunzio d'interpellanza del deputato Damiani sul servizio postale tra la Sicilia e Tunisi.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per tassa sulle concessioni governative — Aggiunte dei deputati Corrado, Macchi e Crispi al numero 9 per una tassa sugli Ordini cavallereschi da conferire e conferiti — Opposizioni del deputato Civinini e del ministro per le finanze — Spiegazione personale del deputato Corrado — Considerazioni del deputato Minervini in favore delle proposte aggiunte — Si passa all'ordine del giorno, secondo proposta del deputato Civinini e altri — Aggiunte dei deputati Villano, Di San Donato, e della Commissione circa gli stemmi — Osservazioni dei deputati Sanguinetti e Alfieri — Approvazione di aggiunte modificate — Osservazioni del ministro guardasigilli e del deputato Fiastrì sul numero 10, relativo agli atti di dispensa dagli impedimenti matrimoniali — Opposizioni dei deputati Sanguinetti, Pianciani e Sartoretti — Spiegazioni e modificazioni dei deputati Puccioni, relatore, Martelli-Bolognini e Casati — Emendamento del deputato Minervini — Gli emendamenti sono respinti — Votazione a squittinio segreto, e reiezione della proposta della Commissione per la tassa suddetta.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

FARINI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,154. Il Consiglio comunale, la società di mutuo soccorso degli operai di Sassari ed il Consiglio comunale di Bolotana, associandosi alla petizione n° 12,123 inoltrata da quella Camera di commercio, invitano la Camera a modificare la nuova convenzione sulle ferrovie sarde, firmata nello scorso mese di marzo.

12,155. Il comizio agrario di Castelfranco nel Veneto fa voti perchè venga presa in considerazione la petizione presentata da quello di Casale Monferrato sui provvedimenti necessari all'agricoltura.

12,156. Il presidente del comizio agrario del circondario di Potenza trasmette un indirizzo approvato da quell'assemblea, concernente l'abolizione del corso forzoso della carta-moneta.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale è indi interrotto.)

PRESIDENTE. Il deputato Legnazzi chiede un congedo d'un mese per la morte avvenuta d'una persona della sua famiglia.

Il deputato Messedaglia, costretto a trattenersi in Verona per grave malattia di suo padre, domanda un congedo di dieci giorni.

Il deputato Vollarò chiede un congedo di giorni 10 per motivi di salute.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte de' conti trasmette l'elenco delle registrazioni fatte con riserva nell'ultima quindicina. (V. Stampato n° 121-C)

Sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

(Il processo verbale è approvato.)

Signori, compio il triste ufficio di annunciare alla Camera la funesta notizia, ricevuta ieri sera, della repentina morte, avvenuta in Genova, di un nostro egregio collega il marchese Vincenzo Ricci, deputato del primo collegio di quella illustre città.

Il Parlamento ed il paese hanno fatta in lui una gravissima perdita.

Deputato fino dal 1848, e costantemente rieletto nella stessa sua città natia, egli ebbe parte a tutte le fasi del risorgimento italiano, di cui fu uno dei principali promotori.

Ministro del magnanimo Re Carlo Alberto nel 1848, egli col suo consiglio contribuì molto all'animoso partito di rompere senza indugi guerra all'Austria per accorrere in soccorso di Milano insorta.

Per suo consiglio l'esercito sardo, capitanato dal suo

Re, nel passare il Ticino spiegava per la prima volta sui campi lombardi la bandiera tricolore inquartata nello scudo di Savoia, segno a tutta Italia dell'invitto suo proposito di redimerla o di perire.

Nel 1849, quando si ruppe per la seconda volta la guerra dell'indipendenza, troviamo ancora il Ricci nei Consigli della Corona; nè le sventure di quella guerra lo scoraggiarono punto. In ogni occasione egli si mostrò costante propugnatore della indipendenza, della unità e della libertà. Nel Parlamento subalpino egli prese parte attiva al ristauero delle esauste finanze, al riordinamento amministrativo, al trionfo dei principii liberali, sempre collo sguardo fisso allo scopo supremo della indipendenza e della unità italiana. Le estese cognizioni ed il senno politico di cui era a dovizia fornito, la mitezza del carattere, la semplicità dei modi, e la rara sua modestia lo rendevano stimato e caro a tutti. Egli morendo lascia larga eredità di affetti fra i suoi parenti ed amici; la stima e la gratitudine dei suoi concittadini accompagneranno la venerata sua memoria oltre la tomba. (*Voci generali*: Bravo! Bene!)

Dichiaro vacante il 1° collegio di Genova.

L'onorevole deputato Damiani desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla soppressione del servizio postale diretto fra la Sicilia e Tunisi.

Ora il ministro dei lavori pubblici è assente; quando sarà ritornato, gli domanderò se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

La discussione è giunta al numero 9 della tabella A, sul quale venne approvata la proposta della Commissione. Se non che i deputati Corrado e Macchi propongono a quel numero un'aggiunta così concepita:

- « 1° Il diploma di cavaliere negli ordini di San Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà soggetto alla tassa di L. 200
- « 2° Quello di ufficiale. » 300
- « 3° Quello di commendatore. » 500
- « 4° Quello di Grande ufficiale. » 2000
- « 5° Quello di Gran Croce » 5000

Il deputato Minervini poi aderisce all'emendamento Corrado e Macchi, e propone il sub-emendamento seguente:

« 6° Quello della SS. Annunziata, lire 7000.

« Gli attuali insigniti potranno pagare le tasse come sopra in rate mensili o annuali, secondo sarà provveduto con apposito regolamento. »

Il deputato Corrado ha facoltà di parlare per svolgere la sua aggiunta.

CORRADO. Signori, dal complesso della discussione e dal risultato della votazione della seduta di ieri, in ordine alla proposta di tassa pei titoli di nobiltà che possano essere concessi con regio diploma, parmi che l'Europa possa aver argomento di persuadersi, e, dirò di più, di rallegrarsi, giacchè il paese nostro ha mostrato anche questa volta che non ha perduto certamente l'iniziativa delle grandi idee rinnovatrici.

Infatti, come fu già proclamato dal Parlamento il dogma dell'incolumità della vita dei cittadini, vale a dire come fu abolita la pena di morte, credo per molte ragioni si dovesse attendere che anche da questo italiano Parlamento si dovesse addivenire a questo punto di proclamare la vanità di tutte le nobiltà. (*Bene! a sinistra*)

Invero, sebbene il progetto di legge che venne discusso avesse le apparenze di una legge finanziaria, io credo che nell'intima sua essenza non fosse che l'esplorazione dei grandi principii della eguaglianza dei cittadini.

Ed è perciò, o signori, che io debbo dichiararvi la mia compiacenza in vedere che, per effetto indiretto, con questa benefica tassa noi raggiungeremo quello scopo desiderato, che è di correggere alquanto il così detto *sang bleu*, in guisa che possa liberamente circolare nelle vene di tutti i cittadini, e venga così a rafforzarsi il principio della vera eguaglianza e dignità umana.

Anzi la mia compiacenza debbo altresì esternarla al nobile conte Cambray-Digny, il quale si è fatto autore di questa legge. Il Ministero delle finanze si fece autore della legge sul macinato; la legge sul macinato doveva avere per conseguenza, come fu ampiamente dimostrato, di accrescere il numero dei miserabili, e ottimamente fu detta *la tassa della miseria*; quindi, per logica necessità e per giustizia, doveva il Ministero delle finanze proporre anche una tassa sulla nobiltà, perchè in questa guisa anche la nobiltà era spinta ad assimilarsi colla miseria, sia perchè, pagando una tassa, subisse una diminuzione nel suo patrimonio, sia perchè, non volendo pagare la tassa, rinunziasse alla nobiltà. In questa guisa, se nel sistema dell'imposta che ci presenta il ministro delle finanze non ci trovò una grande opportunità per la prima parte, nel suo complesso si trova un sistema di logica, e, direi fino ad un certo punto, di giustizia distributiva.

Or dunque, o signori, parmi che dal momento in cui e il ministro e la Commissione della Camera hanno ammesso, e la Camera stessa ha riconosciuto ieri con una splendida maggioranza, la necessità e la giustizia di dover imporre con una tassa proporzionale la concessione dei gradi di nobiltà ai conti, ai baroni, ai principi ed ai marchesi, parmi che si debba pure colpire con una tassa proporzionata il numero di quei felici mortali i quali hanno anche per privilegio

questa concessione di potere portare decorazioni e di potere così in mezzo ad ogni classe sociale destare in certo modo maggiore venerazione e rivestire maggiore prestigio.

La ragione è questa: se si è posta una tassa sui diplomi dei principi, dei duchi e dei marchesi, parmi che giustizia esiga che un'altra se ne imponga (se vuolsi anche più leggera) a questa classe di persone, che se forse non si potrà raggugliare a quella dei marchesi e dei conti, ad ogni modo fa parte di questa grande gerarchia che nobiltà e che appunto cavalleria si appella.

Ho sentito con mia somma sorpresa come l'onorevole Sineo ieri sorgesse quasi a muovere una questione che direi fino ad un certo punto preliminare o pregiudiziale sopra questa proposta. Egli faceva appello ai diritti dell'uomo, alla filosofia, all'uguaglianza sociale, invocava lo Statuto, e la conseguenza sua quale era? Era che gli uomini sono in diritto uguali, e che quindi la Camera e qualunque uomo, il quale non voglia rendere omaggio ai pregiudizi sociali, non si debba preoccupare dell'importanza che si vuol dare ai titoli di nobiltà e di cavalleria.

Io credo, onorevoli colleghi, che l'egregio Sineo, mio buon amico, si sia dimenticato dei tempi in cui egli parlava. Oh! certo, se la sua voce fosse risuonata in questo recinto ai tempi della democratica repubblica, la sua proposta sarebbe stata immediatamente accolta.

Ma, signori, da quell'epoca in poi passarono sei secoli attraverso a corruzioni, a degradazioni sociali. Quindi molti pregiudizi nacquero e si radicarono. In quei tempi i padri di questa gloriosa metropoli lasciavano le loro officine e venivano qua dentro, non in mezzo ai velluti e tra le dorature, ma democratici e grandi sempre provvedevano alla patria. Ora, signori, altri gusti, altri bisogni sorsero. Conviene pertanto prendere la società quale si trova, epperò contro a questo torrente di pregiudizi che tutto invade, io credo che non vi sia che un argine da opporre, ed è l'imposta, la quale in definitiva sarà la Nemesis vendicatrice che ristabilirà l'eguaglianza.

Vedete quindi, onorevoli colleghi, che nel proporre quest'aggiunta al numero 9 della tariffa della Commissione, io non ho certo avuto in vista uno scopo finanziario. Io, lo confesso apertamente, mi sono proposto lo scopo democratico dell'eguaglianza e della giustizia sociale; voglio con questo mezzo indiretto curare una follia che tende a generalizzarsi. Io ho creduto con questo mezzo indiretto di porre un argine a questo pregiudizio, che con somma mia soddisfazione io sentii riconoscersi da ogni parte della Camera.

Io m'inchino davanti alla prerogativa reale, cui, a termini dello Statuto, spetta la facoltà di accordare i titoli ed i gradi di nobiltà e le decorazioni cavalle-

resche. Ma, entrando appunto nel sistema del Ministero e della Camera, riconosco che al potere legislativo compete un'altra prerogativa, ed è di assoggettare l'esercizio di questa prerogativa del potere esecutivo ad un'imposta; ed è perciò che io credo che la Camera, per essere conseguente a quanto ieri deliberava, debba anche adottare questa misura in riguardo agli ordini cavallereschi.

E sapete, o signori, quale è la sorgente della mia convinzione, sapete donde nacque specialmente la mia convinzione della inutilità non solo, ma del grande danno che può inferirsi al pubblico bene da questa smania generale di conseguire decorazioni? Nel breve sì, ma coscienzioso periodo della mia vita parlamentare.

In questo breve tempo io vi confesso che ricevetti molte e molte sollecitazioni e domande per impetrare delle concessioni di titoli. Rendo però giustizia al mio collegio, dal quale mai non mi pervennero sollecitazioni siffatte, non avendo mai dallo stesso ricevuto altra raccomandazione che quella di provvedere al pubblico bene, all'onore del paese, mantenendo religiosamente quell'assoluta indipendenza di carattere per cui sono stato da lui onorato di così nobile rappresentanza.

Io ho visto che in tutte queste domande si comincia sempre colle seguenti frasi: sebbene io sia alieno assolutamente da questi pregiudizi; sebbene io non abbia mai fatto calcolo di queste decorazioni che non sono che gingilli, cose da fanciulli, ad ogni modo la società, i pregiudizi, l'interesse esige che io faccia questa domanda. (*ilarità*)

Come! Se la coscienza pubblica si ribella e, coloro stessi che domandano queste onorificenze sono costretti a fare questa confessione, noi, rappresentanti della patria italiana, non cercheremo anche indirettamente di porre un argine a questo pregiudizio, e far sì, che senza grandi scosse si venga sul sentiero della eguaglianza al culto verace della gloria e della grandezza degli uomini benemeriti della patria?

Io credo dunque, o signori, che la necessità di adottare l'aggiunta che io vi propongo al numero 9 della tariffa debba, da tutti gli uomini di buona fede, quali voi siete, essere eminentemente sentita; ed è perciò che io mi riassumerò con queste due considerazioni.

Io credo che questa tassa sia giusta e sia utile.

Essa è giusta, perchè, come diceva in principio, dal momento che noi abbiamo veduto come il Ministero, la Commissione e la Camera abbiano unanimemente riconosciuto la necessità d'imporre una tassa sulla concessione dei gradi di nobiltà, ragion vuole ne sia imposta anche una sulla concessione dei gradi di cavalleria; la quale se non è identica alla prima, ad ogni modo vi si accosta d'assai.

Mi si potrà fare un'obiezione; mi si potrà dire: ma osservate bene, la nobiltà è, per così dire, una parte

del patrimonio dell'uomo, trasmissibile agli eredi; quindi, per una ragione che mi pare essere stata anche toccata dal dottissimo nostro collega Pescatore, l'imposta vi si doveva applicare, perchè l'imposta deve colpire tutto ciò che forma il patrimonio.

I diritti di cavalleria, le decorazioni cessano invece con la morte di colui che li ha.

Ma, ebbene, io rispondo: dal momento che si riconosce la necessità d'imporre le concessioni di nobiltà, perchè appunto sono cosa che si aggiunge al patrimonio nostro, io dico che anche i gradi di cavalleria costituiscono qualche cosa che, secondo i pregiudizi sociali, dà qualche vantaggio; e poichè riconosco che non è, come l'altro, trasmissibile agli eredi, credo debba però essere sottoposta ad una tassa equamente e proporzionatamente misurata a quella che è stata imposta ai gradi di nobiltà, non mai però che debba andarne esente perchè non è trasmissibile agli eredi.

La prova che vi è un interesse è, che vi sono molti che con insistenza la domandano, e, come diceva ieri benissimo l'onorevole amico mio e collega Macchi, perchè chi possiede i famosi amuleti dovunque è ricevuto; dunque la giustizia sociale esige che contro così fortunati mortali si ponga la tassa, che anch'essi contribuiscono per questo privilegio qualche tributo alla società, alla nazione che ha tanto sacrificato, e che tanto sopporta, appunto per mantenere quella grandezza e quel prestigio del quale in maggiori proporzioni essi fruiscono.

Mi si potrà fare un'altra difficoltà; mi si dirà: ma come mai una decorazione che viene largita per un atto spontaneo di munificenza sovrana, che viene data per onorare il merito, come mai la vorrete assoggettare alla tassa?

Se questa obbiezione mi venisse fatta da taluno dei banchi contrari, da coloro che hanno sostenuto il progetto ministeriale, io risponderei: ma voi uscite fuori della logica, perchè anche le concessioni di nobiltà date oggigiorno, che certo non sono di quella natura di cui parlava l'onorevole Di San Donato, perchè non provengono dal patriziato storico, si danno certo dalla munificenza sovrana per ricompensare qualche merito, almeno così si suppone; eppure le avete anch'esse assoggettate alla tassa. Dunque, io dico, è giusto che anche le concessioni del cavalierato vi siano soggette.

Vi è la ragione della utilità. La utilità di questa tassa si può dividere in due ipotesi: ce n'è per tutte le opinioni, se non erro; ed infatti mi permettano gli onorevoli colleghi che io in tutta confidenza esponga le mie esitazioni, allorchando, portando la mia attenzione su questa tariffa, io mi sentii sorgere nell'animo l'idea di proporre questa mia aggiunta.

Io ricorsi allora a due eminenti nostri colleghi, uno di Sinistra e l'altro della Destra, esposi loro la mia idea; sapete che cosa mi rispose l'onorevole di Destra? Mi disse: ma guardate bene quello che fate, ma

voi proponete una tassa così forte che d'ora innanzi nessuno accetterà più di essere cavaliere (*Ilarità*); e allora io esclamai: *Oh felix culpa!* Ma a questo appunto io tendo. (Bene! *a sinistra*) Ma signori, le convenienze parlamentari mi impongono di dare un maggiore sviluppo a queste mie idee; quindi non posso dire quanto vorrebbe la mia coscienza e molto ne soffro.

Ma il paese la pensa ben diversamente da quello che qui talvolta si dice o si può dire. Io dico, che allorchando il paese saprà che per questa aggiunta sarà finita l'epoca dei cavalieri, applaudirà: un pregiudizio di meno nella società. Dunque vedete, o signori, che la prima utilità, che mi venne suggerita da un eminente uomo della Destra, è quella che combina coi miei concetti, e che fu la causa che mi determinò a proporre questa aggiunta. Ma non fui pago del consiglio del deputato di Destra, e ricorsi anche ad una persona eminentissima di Sinistra. (*Viva ilarità*) E che cosa mi disse? Il deputato di Sinistra mi disse: guardate che voi, con questa vostra aggiunta, date molta importanza ai cavalieri; farete sì, che se oggi vi sono 100 che domandano la croce, allora ve ne saranno 1000 e 2000, ed allora, invece di ottenere l'intento vostro, otterrete lo scopo contrario. E allora risposi anche a quello: *felix culpa!* (*Nuova ilarità*)

In questa catastrofe finanziaria, da tutti paventata, non vi sarà di meglio che creare un nuovo cespite di imposta, non vi sarà di meglio che nominare un centomila cavalieri. (*Si ride*) Non vi sarà che a dire, come disse un imperatore d'oltremonte: *estote omnes marchiones*. Così si impingueranno le casse della finanza di 200 o 300 milioni. (*Interruzioni*)

Dunque, sia che si esamini dal lato morale dell'uguaglianza, sia che si esamini dal lato delle finanze, io dico che la coscienza pubblica, che la morale, che la sapienza legislativa esigono che sia messa quest'imposta. È perciò che io spero, essendo la prima volta che esprimo alla buona il mio intimo convincimento, che la Camera, se non in tutto, almeno in parte farà accoglienza alla mia aggiunta. (Bene! *a sinistra*)

CIVININI. Spero che da tutte le parti di questa Camera mi si farà l'onore di credere che io posso parlare di croci e d'ordini cavallereschi, senza speranze, senza timori e senza desiderii.

E quindi ne parlerò con tutta la libertà che si conviene all'argomento. (*Forte! forte!*) Prego gli onorevoli miei colleghi d'avvertire che non posso parlare più forte di così.

Se l'onorevole Corrado ci avesse detto ch'egli faceva la sua proposta per un fine principalmente ed unicamente finanziario, dico il vero, benchè risoluto a combatterla, avrei trovato alquanto più difficile l'opera mia. Egli invece ha francamente dichiarato che il vantaggio delle finanze è per lui, in questa occasione, un argomento secondario; e che, d'accordo coll'onorevole Macchi, ha proposto questo emendamento in omaggio

ai principii democratici. Poichè è così, debbo vedere se la sua proposta sia conforme veramente ai principii democratici, o se piuttosto non tenda ad avvilire da un lato dei segni di onore che pure esistono nelle nostre istituzioni, e dall'altro a stimolare, più che oggi non sieno, i desiderii di ottenerli.

Ma prima mi sia lecito fare una considerazione, la quale non è certo sfuggita all'acuto ingegno dell'onorevole Corrado. Se non che egli ha creduto troppo facilmente di poterla confutare. Io credo che questa sua proposta sia contraria al pieno esercizio della prerogativa sovrana.

Ieri, a proposito dei titoli di nobiltà, ho inteso teorie per me nuove ed inaspettate; ed inaspettate tanto più dagli autorevoli e dotti oratori che le esposero. Io credo che in questa materia la prerogativa sovrana sia e debba essere illimitata.

In un paese libero, e dove le istituzioni costituzionali sono più antiche e più religiosamente osservate che fra noi, il Re, tra i suoi titoli d'omaggio, è chiamato appunto *fontana d'onore*, e nessuno ha mai pensato a negare od a scemare la sua illimitata prerogativa in questa materia. (*Si ride a sinistra*)

CORRADO. Domando la parola.

CIVININI. Io ho udito un sorriso che presumo significhi censura alle mie parole; l'onorevole deputato che ha sorriso può perfettamente negare o biasimare tutto il sistema, sotto il quale e noi ed il popolo, a cui faceva allusione, viviamo; ma, finchè questo sistema vige, è certo che illimitata prerogativa della Corona si è di creare dei conti, dei marchesi e cavalieri.

Questo diritto, secondo le nostre leggi, secondo le consuetudini dei paesi costituzionali, è certo. E non si può venire a negarlo qua dentro; poichè qui non è lecito mai, a mio avviso, supporre che una prerogativa reale sia male adoperata. Se questo abuso ci fosse, ricadrebbe sulla responsabilità dei ministri. E in questo caso la loro colpa sarebbe doppia; perocchè essi, col conferire questi segni d'onore a chi non gli meriti, e diminuirebbero il pregio della prerogativa reale, e, per di più, guasterebbero un utile strumento che le leggi e le istituzioni danno in mano al potere esecutivo. Ma, discutendo di principii, noi non possiamo supporre ingiustizia nell'uso che si fa della prerogativa e neppure dubitarne.

Ora egli è evidente per me, che questa proposta di legge tenderebbe a restringere l'uso di quella prerogativa. E quindi io potrei anche proporre una questione pregiudiziale, dichiarando che la proposta non è costituzionale.

E che tenda veramente a restringere l'uso della prerogativa, è per me chiarissimo; perocchè sottometta l'uso di quella prerogativa ad un esame, ad una cognizione di fatto anteriore, se cioè la persona, a cui il capo dello Stato vuole conferire quell'onorificenza,

possegga o no la somma che vorrebbe da quella persona ottenersi colla proposta che esaminiamo.

Nè vale la replica che ha creduto fare l'onorevole Corrado a quest'obbiezione, col dire che già ieri noi abbiamo ammesso questo principio, del potere cioè limitare la prerogativa sovrana col tassare i titoli di nobiltà.

Qui il caso, almeno nella pratica, è differentissimo.

In primo luogo i titoli di nobiltà d'ordinario si conferiscono a chi già si sa essere in tale stato di fortuna che, certo, una tassa non è quella che può impedirgli di profittare di questa munificenza sovrana.

Ma così non è quando il sovrano dà un segno d'onore ad un cittadino; molte volte, anzi sempre (prego la Camera a ricordarsi ch'io debbo supporre sempre bene adoperata la prerogativa) questo dovrebbe essere premio di servizi prestati, ben s'intende, al paese, ricompensa per utili scoperte od a virtù, o ad ingegno nobilmente adoperato a beneficio del paese.

Ora, come vuole egli, per esempio, l'onorevole Corrado, il quale tanto meritamente e tanto degnamente è insignito dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro... (*ilarità*)

CORRADO. Domando la parola per un fatto personale.

CIVININI... per servizi da lui resi al paese; e come vuole l'onorevole Macchi, a cui certo nessuno negherà che degnamente fosse conferita l'insegna di quell'Ordine cavalleresco, perchè tutti sanno quanto l'onorevole Macchi abbia riputazione e merito fra i letterati del nostro paese, come avrebbero essi voluto che il Re avesse prima domandato e riscosso da loro la somma di 200 lire, prima d'accordar loro quei segni d'onore che furono loro conferiti certo con pieno aggradimento della pubblica opinione?

Egli è dunque evidente che noi restringeremmo la prerogativa sovrana.

Ma faremmo poi noi quel gran vantaggio, che gli onorevoli preopinanti credono, ai principii democratici? È questo che io non credo. Non lo credo, me lo perdoni l'onorevole Corrado, per molte ragioni.

E prima di tutto mi sia lecito ricordargli alcuni esempi, che mi ha fatto rinascere proprio egli nella mente ascoltandolo, quando ha fatto allusione a questa sala, in cui ci troviamo, e alle memorie gloriose per tutti, e a me soprattutto carissime, della nostra repubblica fiorentina. L'onorevole Corrado non può ignorare che non si faceva solennità qui in Firenze, non veniva un nuovo gonfaloniere al possesso della carica, non si cacciava il duca d'Atene, non si faceva cosa solenne nella repubblica, che il popolo non creasse tre o quattro cavalieri dello *sprone d'oro*. E poichè spesso si parla dei Romani, soffra la Camera che io, senza volerla annoiare con vano sfoggio di erudizione, le ricordi che sulla colonna Traiana, noi vediamo che

eghino, per non poter portarsi attorno le corone e le altre insegne d'onore che loro conferiva lo Stato, e di cui erano vaghissimi, se le facevano effigiare sulla lorica.

Gli uomini furono e sono fatti tutti così: queste vanità ci sono nel cuore umano; sono ridicole, ma ci sono; e noi legislatori, se vogliamo fare delle leggi per gli uomini, non possiamo mai dimenticarci delle passioni umane. Che cosa otterrebbe dunque l'onorevole Corrado? Avrebbe questo magnifico risultato che, mentre ora, per errori che io non voglio negare, ma che, torno a dire, come legislatore non posso qui considerare, mentre ora, talvolta per errore, questi segni d'onore, che dovrebbero essere sempre attribuiti alla virtù, possono essere dati, o per cagione men degna o a chi assolutamente, per non avere nè virtù nè vizi, non meriterebbe di essere in alcun modo rammentato; allora si darebbero a chi ha 200 e sino a 5000 lire; allora si saprebbe che, per essere gran croce di uno di quegli Ordini, basta la prima qualità, basta avere 5000 lire. (*Ilarità, e segni di assenso a destra*)

Potrei, senza offendere nessuno, rammentare molti uomini illustri in questa Camera e fuori, i quali non potrebbero certo pagare a così caro prezzo le distinzioni che pure sono dovute al loro ingegno.

Sarebbe questo lo scopo democratico che l'onorevole Corrado si propone? Mi perdoni, ma io intendo la democrazia in ben altro modo: *Palman, qui meruit, ferat*. (*Bene! a destra*) Certo che una croce si ha o non si ha, si cura o non si cura; e l'uomo ragionevole non si commuove nè dell'averla, nè del non averla.

L'onorevole Corrado stesso riconosceva nel suo discorso che qualche volta fa comodo essere cavalieri; può essere, non lo nego, benchè non me ne sia io, per me, mai accorto.

Ma, comunque sia, quest'onore, questo, dirò meglio, che secondo le nostre istituzioni, se fosse bene usato, dovrebbe essere onore, non l'abbassiamo fino a farne un espediente finanziario.

L'onorevole Corrado asserì che uno dei nostri colleghi di destra gli disse che, quando noi dovremo spendere 5000 lire per essere gran croce, non si troveranno più Italiani che vogliano quell'insegna. Io non lo credo; credo invece vera l'ipotesi contraria; ed in questo mi accosto all'opinione di quell'eminentissimo (che non era, spero, un cardinale)... (*Ilarità*)

CORRADO. Potrà divenirlo, si sono veduti tanti mutamenti!

CIVININI. Tanto meglio; son sicuro che se l'eminentissimo amico dell'onorevole Corrado entrasse nel collegio dei cardinali, noi avremmo già fatto un bel passo verso la soluzione della quistione romana. (*Nuova ilarità*)

Io mi accosto dunque piuttosto all'idea dell'amico di sinistra dell'onorevole Corrado, il quale diceva che

probabilmente la domanderanno tutti. Si sa che nelle menti volgari la cosa che fa più impressione è la cifra.

Ogni cittadino che avrà in tasca 200 lire crederà di avere quanto basta per essere cavaliere; egli crederà d'avere tutte le virtù occorrenti per ottenere quell'onore. C'è egli alcuno che domandando a sè stesso: sono io virtuoso, dotto, illustre, degno d'onore, abbia la virtù di rispondere di no? Ce ne saranno, ma non molti. Ciascuno quindi crederà di possedere tutte le qualità morali necessarie a essere decorato. La sola cosa che domanderà a sè stesso sarà se ha 200 lire.

Che si otterrebbe coll'emendamento proposto dall'onorevole Corrado? Si otterrebbe il fine di limitare la prerogativa sovrana e di avvilire questi segni d'onore.

Ebbene, signori, questi segni d'onore sono stati in uso in tutti gli Stati; e dove non sono, più sono desiderati e pregiati. Gli Americani stessi, non potendo avere decorazioni nei loro paesi, le cercano molto ardentemente negli altri paesi, e vi ha fra di loro perfino chi ambisce il titolo di patrizio della modesta ed antica città di Fiesole.

Se l'onorevole Corrado si limita a far preghiera al Ministero onde voglia fare un uso parco di questi distintivi, io unisco la mia debole voce alla sua autorevolissima. Ma, quanto al suo emendamento, spero la Camera vorrà senz'altro respingerlo. (*Bene! a destra*)

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha pure presentato un emendamento il quale sarebbe come il complemento della proposta degli onorevoli Corrado e Macchi. Ne do lettura:

« Il diploma di cavaliere negli Ordini di san Maurizio, della Corona d'Italia, del Merito Civile, del Militare di Savoia. » (Indi seguirebbe come nell'emendamento dei deputati Corrado e Macchi.)

Di più, vi sarebbe un'aggiunta in questi termini:

« L'imposta sarà percepita anche su coloro che al presente ne sono insigniti. » (*Viva ilarità*)

L'onorevole Crispi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MINERVINI. Prima dell'onorevole Crispi io ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Ella ha presentato un'aggiunta. Invece l'emendamento del deputato Crispi è una modificazione alla proposta degli onorevoli Corrado e Macchi.

MINERVINI. Io cedo volentieri la preferenza all'onorevole Crispi, ma non è men vero che il mio emendamento, essendo stato presentato prima del suo, ho diritto di svolgerlo prima.

PRESIDENTE. Dirò che, se ho dato dapprima la parola all'onorevole Crispi, non è per fare una preferenza, ma perchè così esige l'ordine della discussione.

Il deputato Crispi non fa solo un'aggiunta, ma un emendamento a quello degli onorevoli Corrado e Macchi; invece il deputato Minervini fa una proposta che può stare staccata, che è una pura aggiunta.

MINERVINI. È un emendamento, perchè dice che sia tassato anche l'Ordine della Santissima Annunziata.

Gli attuali insigniti potranno pagare le tasse come sopra in rate mensili od annuali, secondo sarà provveduto con apposito regolamento. Dunque non c'è altra differenza che la locuzione.

Se l'onorevole presidente crede che debba parlare prima l'onorevole Crispi, io gli cedo la parola; ma io doveva difendere il mio diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, non è punto leso il suo diritto. Le ripeto che la sua proposta è un'aggiunta che può stare indipendentemente dall'emendamento Corrado e Macchi, e può essere da lei svolta a suo tempo.

MACCHI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha la parola.

MACCHI. Mi pare che l'onorevole Crispi, avendo proposta un'aggiunta al nostro articolo, debba considerarsi come uno fra gl'iscritti per parlare secondo l'ordine delle già fatte iscrizioni.

Mi parrebbe che la discussione dovrebbe procedere regolarmente.

Per conto mio poi, che sono già tra gl'iscritti, se mai non arrivasse il mio turno, dichiaro che avrei bisogno di parlare per fatto personale; imperocchè, se fui d'accordo coll'onorevole Corrado nel fatto di proporre l'articolo di legge in questione, dopo che ebbi ad udire le ragioni da lui svolte per propugnare la sua tesi, mi giova dirlo, in qualche punto mi trovo da lui dissenziente, onde mi pare necessario di replicare brevi parole, non volendo assumere la responsabilità di opinioni e d'idee che non mi appartengono.

PRESIDENTE. Mi era parso opportuno che la Camera si occupasse dapprima dei vari emendamenti che modificano in qualche parte la proposta Macchi e Corrado, appunto perchè si potesse fare una discussione sul complesso dei medesimi.

Ella avrà la parola dopo.

MACCHI. Mi riferisco all'onorevole presidente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Duolmi di non essere stato presente a tutto il discorso dell'onorevole Civinini; ma, dalle idee che ne ho potuto afferrare negli ultimi momenti in cui egli parlava, parmi che la sua opposizione ad un'imposta sugli Ordini di san Maurizio e Lazzaro, e della Corona d'Italia, parta dalla considerazione che non convenga invilire due degli Ordini che si distribuiscono dal Principe.

Invero, se si volesse fare una distinzione tra Ordine ed Ordine, la conseguenza che ne deduce l'onorevole Civinini potrebbe avere una certa importanza. Nulladimeno, lo scopo dei proponenti non può esser cote-
sto: essi ebbero piuttosto l'intendimento di apportare alle finanze dello Stato un beneficio col conferimento degli Ordini equestri. Il mio emendamento, comple-

tando quello dei deputati Macchi e Corrado, toglie ogni pretesto che venne dagli avversari addotto.

In verità, sarebbe un po' umiliante che vi fossero Ordini cavallereschi ai quali vada annesso un prezzo, che il conferimento delle decorazioni divenisse venale.

Quando voi avrete incluso nella proposta gli Ordini del merito civile e l'Ordine militare di Savoia, i quali nessuno può dire che siano stati mal distribuiti, quantunque, per l'umana fralezza, anche in questi si sia potuto cadere in qualche errore, voi, sono convinto, non avrete ragione di respingere l'emendamento degli onorevoli Macchi e Corrado, e sono convinto che anche essi vorranno aderire alla mia proposta; e a ciò mi affido altresì per la considerazione che l'onorevole Corrado è insignito di uno di questi ordini...

CIVININI. Dei santi Maurizio e Lazzaro.

CRISPI. A rendere poi più seria la proposta, e nello scopo di arrecare alle finanze dello Stato un beneficio sicuro, immediato, io aggiungo che anche coloro che al presente ne sono insigniti paghino l'imposta che si vuole stabilire. Voi potrete da oggi determinare la cifra che entrerebbe nelle casse pubbliche, e vedrete, signori, che in questa complessiva proposta molti dei miei onorevoli amici saranno anch'essi colpiti, imperocchè non vi è ignoto che tanto nel 1860, come nel 1866 molti di loro si onorarono di avere la croce dell'Ordine militare di Savoia. Così non ci sarà ragione a respingere la proposta nè da quella parte della Camera nella quale si vogliono rispettati e non avviliti gli Ordini cavallereschi, nè da questa parte la quale, essendone l'iniziatrice, lo fece in un interesse puramente finanziario. Nessuno così saprà opporre il pretesto che si voglia in qualche modo invilire il diritto della sovrana prerogativa di conferire degli Ordini equestri.

Dopo ciò la Camera comprende che io non ho altro da aggiungere, massime che l'onorevole Minervini col suo emendamento rende completo il nostro concetto, includendo anche i cavalieri della SS. Annunziata.

Con questo la proposta diviene generalissima ed utile, e sono convinto che i deputati, che di questi Ordini sono insigniti, saranno i primi ad accettarla, offrendosi loro l'occasione di votare generosamente il loro obolo alla patria (*Ilarità*), e sarà anche questa una delle ragioni per cui non vorranno opporsi alla proposta complessiva che da tutti i tre proponenti venne fatta. —

PANATTONI. Non c'è convenienza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io non dirò che pochissime parole: la Camera sa che io non abuso della sua pazienza, e sa quanto apprezzi la necessità di procedere avanti rapidamente in questa discussione; quindi essa può star sicura che non le farò perdere tempo.

Dopo specialmente il discorso pronunziato dall'onorevole Civinini io avrei veramente pochissimo o, per dir meglio, nulla da aggiungere: mi piace però di fermare l'attenzione della Camera sopra un punto che mi pare capitale in questa quistione.

È stato tentato di confondere la questione dei titoli nobiliari con quella delle onorificenze cavalleresche. Ora io mi permetto di far osservare agli onorevoli oppositori come vi sia una distinzione oltre quella che ha fatta l'onorevole Corrado e che ha poi combattuta; la differenza si è che queste decorazioni sogliono essere puramente e semplicemente ricompense che il Re dà ai cittadini, usando così della sua prerogativa. Ora, egli è evidente che la tassa proposta dagli onorevoli Corrado e Macchi non sarebbe un argine a che se ne dessero troppe di queste onorificenze, ma sarebbe un limite che escluderebbe una quantità di cittadini dal poterle anche giustamente ottenere.

Per queste ragioni, signori, il Governo dichiara che non accetta nè l'emendamento Macchi, nè alcuno degli altri proposti a questo riguardo dagli oppositori.

Io non aggiungo altre considerazioni. La Camera intende quanto sia indispensabile giungere sollecitamente al voto finanziario che tutto il paese attende, e dal quale solo può venire la salvezza della finanza.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORRADO. Ho chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi. Io non ho ravvisato un fatto personale a lei nelle parole dette dall'onorevole Civinini.

CORRADO. Lo indico, nè parlerò d'altro, benchè mi rincresca di non poter ciò fare. Se mi fosse permesso risponderei ad alcune obiezioni...

PRESIDENTE. Prima deve indicare il fatto personale.

CORRADO. Il fatto personale è questo. L'onorevole Civinini nel suo discorso accennò che io sono stato insignito della croce di cavaliere. Siccome io feci una proposta che tende a qualificarlo di vanità, parmi che il fatto cui egli fece allusione meriti da me una spiegazione.

PRESIDENTE. Questo non è un fatto personale.

CORRADO. A me pare di sì; se poi la Camera crede di no, sarà la prima volta...

PRESIDENTE. Parli allora per giustificare questa decorazione. (*Viva l'arità a destra*)

CORRADO. Duolmi che l'onorevole presidente, parlando di giustificare, mi ponga nel dovere di dichiarare...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Corrado, ella ha chiesto di parlare per rispondere a coloro che hanno detto che anch'ella è stato insignito di un Ordine cavalleresco. Io gliene diedi facoltà unicamente per questo, per dare, se vuole, una spiegazione riguardo a questa allusione.

CORRADO. Io non posso accettare la frase per giusti-

ficare la decorazione, giacchè sarebbe come credere un'ingiuria il ricevere...

PRESIDENTE. No, onorevole Corrado, il mio intendimento non è stato quello. Forse mi son valso dapprima di una parola impropria. S'immagini se il presidente vuole creare dei fatti personali, egli che cerca sempre di eliminarli.

CORRADO. Io non sono nella condizione dell'onorevole Civinini, che, se non erro, si può dire cavaliere novello. Io fui decorato all'epoca in cui, per caso, dopo le campagne da me fatte nel 1859... (*Mormorio a destra*)

Che si grida?

PRESIDENTE. Pare che questi rumori vogliano indicare che questo non è un fatto personale. E non lo è evidentemente. Nessuno infatti ha provocato da lei spiegazioni per sapere per qual motivo fu fatto cavaliere.

CORRADO. Io ho dato delle ragioni per sostenere la mia proposta, e la Destra mi opponga delle ragioni. Lascino discutere se vogliono essere persuasi. Il paese giudicherà chi abbia ragione.

Intanto io dico che, se fui insignito di quella onorificenza, lo fui mentre, per combinazione, io mi trovava impiegato, dopo la guerra del 1859, in cui feci la campagna. Stetti ancora due anni all'impiego, dal quale spontaneamente mi dimisi, ed ebbi l'onorificenza, senza che la desiderassi. (*Interruzioni a destra*)

Se non fossi stato impiegato, l'avrei rifiutata, ma per disciplina l'ho accettata. (*ilarità a destra*)

Ridano pure a destra, non rideranno sempre.

PRESIDENTE. No, non si ride.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Domando la parola. Ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Secondo le consuetudini le spetta il diritto di svolgerlo, e le darò più tardi facoltà di parlare.

Gli onorevoli Civinini, Araldi e Faro propongono l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le aggiunte e gli emendamenti proposti al numero 9 dell'allegato A. Così pure dal deputato Fossombroni si propone l'ordine del giorno puro e semplice sugli emendamenti degli onorevoli Corrado, Macchi e dell'onorevole Minervini.

Ora, se deve continuare la discussione, la facoltà di parlare spetta al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. È domandata la chiusura; chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MACCHI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiusura.

MACCHI. Vorrei che la Camera mi consentisse di dire almeno due parole, perchè sono in causa: ho sottoscritto un articolo di legge, il quale venne svolto da

uno de' miei colleghi con argomenti cui, in gran parte, io non posso acconsentire.

Mi pare quindi ragionevole mi sia concesso dare qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Chi intende che sia chiusa la discussione, sorga.

(Dopo doppia prova e doppia controprova la discussione è chiusa.)

Ora l'onorevole deputato Minervini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MACCHI. Signor presidente, perdoni, io ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

MACCHI. Si è fatta una proposta anche a nome mio, la quale venne propugnata da una parte e combattuta dall'altra. Chi l'ha combattuta più volte mi citò per nome, facendomi così solidale di idee che io non ho, e volgendo contro me argomenti che, pel mio dissenso, non possono avere valore di sorta. Mi pare dunque mio diritto e mio dovere far conoscere alla Camera quali sieno le mie opinioni intorno all'articolo di legge da me proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Macchi, mi duole di dover osservare che questo è voler snaturare affatto il significato del fatto personale. Ognuno potrà parlare quanto e quando vuole, ogniqualvolta venga a dire che sono state censurate le sue opinioni; ma non si potrà mai sostenere che ciò costituisca un fatto personale.

MACCHI. Non sono le mie opinioni, che non ho ancora esposte, ma...

PRESIDENTE. Io non posso darle facoltà di parlare, perchè non ravviso un fatto personale. Se vuole, consulterò la Camera.

MACCHI. Favorisca di consultare la Camera.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intende di dar ancora la parola al deputato Macchi per il fatto personale di cui egli ha fatto cenno.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera affermativamente.)

MACCHI. Sono veramente grato alla Camera d'avermi data facoltà di parlare. Era ragionevole ch'io potessi esprimere le ragioni che hanno indotto l'onorevole Corrado e me a fare la proposta ora in discorso. Era ragionevole ch'io potessi raccomandare tale proposta cogli argomenti miei, posto che essi sono diversi da quelli già adottati dal mio collega.

Debbo dire, adunque, che a fare questa proposta fui mosso esclusivamente da ragioni finanziarie e da considerazioni di giustizia.

Dal momento che stiamo votando una legge di finanza, per la quale si fanno pagare rilevanti tasse pel conferimento del diritto di naturalità, o per cambiamento di domicilio, mi pare impossibile che si possa prescindere dal mettere una tassa eziandio sugli Ordini cavallereschi.

Si è invocato contro questo principio il diritto e le

prerogative della Corona. Ebbene, io non credo avere violate queste prerogative colla proposta che ho fatto. La Corona ha il diritto di nominare i cavalieri, e la Camera ha diritto di stabilire imposte. Così la Corona ha il diritto di nominare i ministri, e la Camera ha il diritto di votare contro i medesimi. La Corona ha pure diritto di decretare la guerra, e la Camera ha diritto di negare i fondi a ciò occorrenti. La Corona non c'entra, e non può entrare nelle nostre deliberazioni.

D'altra parte, come si può credere che sia ingiusta ed antidemocratica una tassa, perchè la decorazione può essere imposta ad un povero, che ne sia meritevole, e non abbia i mezzi di pagare la tassa? Tra parentesi: quali sono i giudici del merito? Ma, anche nella ipotesi che i meriti ci siano, e che i mezzi manchino per pagare il diploma, che male ci sarebbe se il povero resta senza croce e senza diploma?

Abbiamo messa un'imposta per avere i diplomi universitari; siamo in paese in cui non si possono percorrere gli studi se non con tali esorbitanti tasse da rendere quasi impossibile che i cittadini, i quali si distinguono anche per ingegno e per buon volere, possano percorrere le carriere civili e militari, nè aspirare agl'impieghi ed agli onori, perchè non hanno modo di pagare le tasse; e si vorrà fare questione di democrazia, perchè vi possa essere taluno il quale non sia in grado di pagare l'imposta di cavalierato? (Bravo! *a sinistra*)

Ma temo che oramai il presidente mi arresti...

PRESIDENTE. Perdoni; io non arresto più nulla (*ilarità*); la Camera le ha data facoltà di parlare; dunque parli. Io faccio il possibile onde far rispettare il regolamento, ma la Camera può prescindere, può annullare anche una disposizione regolamentaria, se vuole. In questa materia la Camera è libera. (*Rumori a sinistra*) Io non dico che questo sia un precedente utile, ma rispetto il voto della Camera. Di più non posso fare. (Bravo! Bene! *a destra*)

MACCHI. Per altro io non abuserò di questa facoltà. Dirò soltanto che, poichè il mio onorevole collega Corrado, per sostenere la nostra proposta, ha voluto, fra le altre cose, trarre conseguenze a scapito del secolo nostro, ed ha detto che le generazioni si sono traviate e corrotte, io debbo dichiarare che rinnego apertamente questa teoria. Io sono figlio del progresso, e ritengo che il mondo, invecchiando, si migliora. Io non credo che le generazioni presenti valgano meno delle passate. E quand'anche i fatti speciali da lui esposti fossero veri, essi non varrebbero punto contro la legge generale del progresso sociale.

Ciò detto, rinnovo i miei ringraziamenti alla Camera, e finisco.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Minervini onde svolgere la sua proposta.

MINERVINI. Mi duole che la Camera sia stata condotta in questa questione fuori del terreno sul quale la legge attuale vuol essere discussa.

Io leggerò poche parole della Commissione, poichè la proposta viene dal Ministero ed è appoggiata dalla Commissione: « noi abbiamo la linea segnata e dal potere e da coloro che hanno fatto buon viso alla proposta del medesimo. »

Premesse queste dichiarazioni, io dirò che questo progetto è ricopiato in qualche modo e con alcuna variante sopra quello presentato alla Camera dall'onorevole Scialoja.

La Commissione avendo presente ciò che il potere diceva, volle andare più oltre. Vi prego por mente alle parole solenni, *registrate nella relazione*, perchè formeranno il *substrato* di quello che sarò per dire con la mia, comunque disadorna orazione.

Dunque la Commissione dice nella relazione le seguenti parole:

« La Giunta su quest'articolo introdusse una sostanziale modificazione nella proposta del Ministero; volle colpiti da tassa anche i decreti per autorizzazione a ricevere i titoli di nobiltà (notate), e predicati concessi da potenza estera. » La Giunta vuol dire la Commissione. Indi prosegue la Giunta la sua relazione in questi termini (prego l'attenzione della Camera e dei signori ministri); leggerò:

« E quanto alla misura della tassa le parve nello schema ministeriale fosse soverchiamente meschina. »

Ora nuovamente invoco l'attenzione dei signori ministri. « Qui (seguita la Commissione) si colpisce la vanità, e quindi non avvi imposta che, più giustamente di questa, possa essere modellata sulle fortune dei richiedenti. » Segue la Commissione. Uditela: « Le legislazioni vigenti in alcune provincie del regno assoggettano i diplomi di tal natura a tasse enormi, le quali, per certi titoli, giungono a lire 28,000. »

Dunque da questo brano della relazione della Commissione rampollano queste verità, che si voglia unificare le tasse per le concessioni governative, fra le quali la Commissione, d'accordo col Ministero, ritenne che sieno da annoverare le concessioni *derivanti dalle prerogative della Corona*. Strano accordo! nè meno strana proposta ministeriale.

Analizzeremo la legge sotto il punto di vista finanziario.

Noterò a voi le divergenze che stanno sulla materia nelle leggi imperanti nei diversi Stati nei quali era l'Italia divisa, e che ora sono riuniti nella grande famiglia italiana.

Veramente il leggere nella relazione della Commissione che vogliansi unificare le varie tasse esistenti sulle concessioni dei titoli e delle onorificenze nelle diverse leggi imperanti per talune provincie, importava il dovere di alligare queste leggi, acciò la Camera potesse sapere quello che per tali leggi deve pagare, e

quello che ora si proponga per unificare e, come si dice, mitigare la tassa. Cotesti allegati non sono nell'attuale progetto, ed avrebbero dovuto esservi. Però, avendo riflettuto che la proposta Scialoja fosse l'originale, su cui si è malamente ricopiata la proposta attuale, chiesi all'archivio della Camera il progetto Scialoja e trovai gli allegati.

L'attuale Commissione, senza darci notizia degli allegati, che pure l'onorevole Scialoja aveva uniti alla sua relazione ed al suo progetto, vien togliendo di mezzo il principio che serviva di norma.

Sarà bene che la Camera oda la reintegrazione di questa pagina storica stata soppressa, o di certo dimenticata.

Quali erano e quali sono le leggi imperanti nelle varie provincie, una volta diversi Stati italiani? Vedremo poi dopo se siano state eseguite; ora non ne sollevo la questione.

Nell'allegato C, unito alla proposta Scialoja, io trovo che per tutti i titoli si prescrivevano delle tasse, compresi i cavalieri, ora esclusi dalla tassa.

Nelle antiche provincie, per le pergamene dette *lettere patenti* del 7 novembre 1770 (che dovrebbero essere già logore, e sono ancora esistenti), era prescritta una tassa per tutti questi titoli; così pure nella Lombardia, nel Mantovano e nella Venezia per la legge del 27 gennaio 1840; e nelle provincie napoletane e siciliane per la tariffa del supremo Consiglio di cancelleria del 1° aprile 1820, erano del pari sottoposti a tassa.

Oda ora la Camera quali sieno le leggi che vigevano ed ancora imperano sopra questa materia nelle varie parti d'Italia.

Nelle antiche provincie, per effetto di quelle lettere patenti del 7 novembre 1770, io trovo che il diploma di principe non si concedeva. Invece quello di *duca* si concedeva per 1000 lire; quello di *marchese* per 823 lire; quello di *conte* per 718; quello di *barone* per 478; quello di *cavaliere* per 85; quello di *nobiltà* in generè per lire 150; quello di stemmi gentilizi per lire 500; quello di *ciambellano* lire 300; quello di *consigliere del Re* lire 100; quello di *grande della Corona* lire 500; quello di *consigliere di Stato* lire 100; quello onorifico di *consigliere di Governo di magistratura* lire 100; quello di semplice *consigliere* lire 42; di *cappellano di Corte* lire 40; di *canonico metropolitano, abate o prevosto* lire 24.

Ora la Commissione dice che vuole unificare le tasse che ci sono; io domando: come mai non si è esatta questa tassa che avrebbe dovuto pagarsi? Le lettere patenti del 1770 non furono abrogate.

Laonde, tutti i titoli di nobiltà dati dal 1860 in poi e tutti i diplomi di cavaliere, fatti da quell'epoca fino ad oggi, doveano pagare le tasse imperanti, non rivate per le antiche provincie. Vediamo se siano state esatte, e dovrebbero essere parecchi milioni. Dei soli

cavalieri dei santi Maurizio e Lazzaro, ci si dice la schiera ammontasse a circa 24,000; se si fossero esatte lire 85, giusta la legge per ogni diploma, avrebbe dovuto la finanza introitare due milioni e quaranta mila lire. Ma ora non chieggo il conto di cotesta esazione: sarà oggetto di altra discussione.

Dirò solo che i titoli cavallereschi e di onorificenza, erano e sono tassati, siccome lo sono i titoli di nobiltà nelle provincie subalpine.

Ora non intendo come la Commissione ed il Governo volendo unificare eccettuino dalla tassa gli ordini cavallereschi, dopo che vollero tassare la cittadinanza accordata per legge.

LA FORTA e ACCOLLA. Bene!

MINERVINI. Nella Lombardia, nel Veneto e nel Mantovano vi ha una legge di tassa non rievocata e che imperava ed impera, sin da quando erano governati dall'assolutismo austriaco imperiale, non dall'Austria renduta a libertà, la quale ora divide i nostri principii, anzi che quelli che si propugnavano dall'onorevole Civinini. Vi dirò quali sieno le tasse ivi imperanti sulla materia in esame.

« Per diploma di principi lire 28,000 (quest'è quella enormezza che dava tanta ragione alla Commissione per mitigarla e per raggiungere la parificazione e da questa l'unificazione).

Per diploma di *principe* doveasi la tassa di lire 28 mila, come ho accennato; per quello di *conte* 14 mila; per quello di *barone* 7200; per quello di *cavaliere* 3600; per quello di *nobiltà in genere* 2400. E così per *ciambellano* 1400; e per il *canonico* o *abate* 240. Dunque nelle provincie venete, mantovana e lombarde, il diploma di cavaliere è soggetto a tassa e si è dovuta esigere da coloro che furono decorati; ma di questo a suo tempo.

Come la Commissione giustifica questa ommissione?

Nel Napoletano, dove imperava l'assolutismo borbonico, io trovo le medesime tasse, e non vi sono state leggi che le avessero revocate. Queste tasse sono ivi per il *principe* 5500 lire; per il *duca* 4250; per il *marchese* 3400; per il *conte* 2550, ecc. Ora è indubitato che vi hanno leggi di tassa sulla materia nelle antiche provincie, nel Napoletano e nella Lombardia, Mantovano e Veneto. E nell'allegato, aggiunto dallo Scialoja al suo progetto, riporta che in Francia il titolo di *duca* si paga lire 18,600; quello di *marchese* lire 7470; quello di *conte* lire 7470; quello di *visconte* lire 5030; quello di *barone* lire 3810; quello di *cavaliere* (notate) lire 123. Sicchè il cavaliere piemontese paga lire 85; il lombardo, il mantovano ed il veneto lire 3600; il cavaliere francese lire 123. Laonde vi hanno le leggi imperanti per la tassa che reclamiamo per i cavalieri, così in varie provincie italiane, come nella Francia, che voi dite sempre imitare!

Dunque erano queste le tasse che innanzi alla Com-

missione si volevano unificare, mitigare, ma che non potevansi sconoscere per i cavalieri.

Come, vi domando io, come è accaduto che nel fare quest'unificazione si siano scartati i cavalieri?

Se le tasse sono dovute per leggi, e se i cavalieri non ne sono esentati, vorrò credere che si siano però, a norma delle leggi, esatte le tasse che dovevano pagare i cavalieri nelle varie provincie. E già vi notai che esigendosi dai soli cavalieri dei santi Maurizio e Lazzaro, che sono un esercito (circa 24 mila, se la fama dice il vero!), l'erario avrebbe dovuto incassare (ad 85 lire per diploma) almeno un paio di buoni milioni, che certamente dovranno figurare nel bilancio dello Stato. Però di questo ad altro tempo. Ora, se la Commissione e il Ministero ci dicono volere mitigare le tasse imposte dalle varie leggi imperanti in Italia, per raggiungere l'unificazione in questa materia, come ne ha esclusi i cavalieri, i cui diplomi sono tassati di lire 85 nel Piemonte e nel Lombardo, nel Veneto e nel Mantovano di lire 3600? Sconoscevano questa tassa le provincie parmensi e modenesi, le provincie ex-pontificie e la Toscana, dove, parmi, ci fosse un diritto di lire 13!

Vede adunque bene la Camera, siccome il Governo e la Commissione arbitrariamente esentassero da tassa i diplomi di cavalieri, mentre sono imperanti le leggi che la impongono e, a quanto io mi sappia, non sono state punto rievocate: sicchè ove la tassa non si fosse esatta, si è nel dovere di farla pagare o di renderne conto. (Bene! a sinistra — Mormorio a destra)

Dette queste cose vengo alla proposta del Ministero.

Il Ministero, il quale nella forma costituzionale monarchica ha creduto di andar oltre democraticamente, deve stare alla conseguenza della sua proposta.

LA PORTA. Bene!

MINERVINI. Si è detto dal Ministero: io voglio una cospicua somma da questa onorificenza, e la Commissione, con un aggettivo che io non divido, ha detto che queste non sono che decorazioni e titoli vanitosi; dunque dice che vuol punire il vizio della vanità: per la stessa ragione forse che abbiamo il gioco del lotto: ma che cosa fece la Commissione? Dopo tassati i titoli di nobiltà fece un'eccezione per i cavalieri che debbono pagare una tassa nella Lombardia, nel Veneto, nel Mantovano, in Piemonte, ma la eccezione è fatta ad arte, tacendo di essi nella proposta e non alligando al progetto le leggi che loro impongono in Italia la tassa!

Se l'onorevole relatore della Commissione di questa eccezione avesse fatto cenno nella relazione, si potrebbero discutere le ragioni di questa eccezione, ma nulla dicendo, la è un'eccezione incostituzionale, arbitraria. Vero è che nel Ministero vi sono più nobili che cavalieri, e nella Commissione vi ha più cavalieri che nobili: ma che per ciò?

Le leggi esistevano e tassavano: e gli uni e gli altri non potevano mutilare, nella loro progressione quelle leggi, nè per giustizia, nè per riguardo allo scopo, che era di cavare danaro da tutto, anche dalla prerogativa della Corona! Il che, sapete, io non consento.

Dovevate completare il progetto tassando i cavalieri ancora.

Domando io, signori: avete voi adempiuto a questo vostro concetto? No. Dunque noi rivendichiamo il complemento della vostra proposta.

Il complemento lo facevano gli onorevoli Macchi e Corrado; lo faceva l'onorevole Crispi, io finisco di compierlo.

Quando dinanzi ad un principio che informa una legge, si vede fatta un'eccezione, quasi per mistificazione, contro una legge che pareggia le tasse, io ho ragione di dire: o volete tassare, e allora siate conseguenti tassando tutto, parificando ed estendendo le leggi; o non volete tassare, e allora sarà inutile questa proposta.

Signori, dette queste ragioni generali, verrò a rispondere all'onorevole Civinini poche parole.

Ieri l'onorevole Sineo manifestò dei principii che io non divido; io ammetto la trasformazione dello Statuto ma d'accordo fra i tre poteri, non altrimenti; bisogna che la posizione sia netta. Da questa mia dichiarazione comprenderà la Camera la portata delle ragioni da me esposte e le comprenderà di rimando l'onorevole Civinini.

Il Ministero ha fatto questa proposta nel senso di democratizzare un poco, a parole, mentre nel fatto democratico non è. Dirò poi che quando il capo dello Stato è il dispensatore di questi titoli, e lo Statuto lo consente, la proposta del Ministero non è politica, ma noi rappresentanti del paese la prendiamo come sta: ciascuno fa il suo dovere. E vi era una ragione di fare questa proposta? No, perchè voi, menomando la prerogativa della Corona, non fate altro che danneggiare il vero merito, ponendo un prezzo alla concessione della Corona.

Una volta però che così opiniate, voi dite: la Corona ha la prerogativa di riconoscere e dare titoli ed onorificenze, ma noi vogliamo metterla a prezzo, imporci una tassa.

Se questa iniziativa in buona politica sia lenemente presa da un Ministero di monarchia, comunque costituzionale, e da coloro che seggono ai banchi della Destra, io non voglio discutere; ma quando l'avete presa questa iniziativa, non vi ha scampo, o signori, voi dovete essere logici; dovete arrivare all'ultima progressione del vostro principio, e non vi è permesso fare eccezioni, senza contraddirvi, senza offendere l'uguaglianza e la giustizia. (*Conversazioni*)

Ma vi è per le finanze un bene? Signori della Commissione, e lo stesso dirò al Ministero tutto, io vi dico che voi siete nella illusione, quando mettete a

prezzo questi titoli; ne avrete per conseguenza di fatale necessità, che coloro i quali si facevano a chiederli prima, quando non pagavano nulla, erano molti, ed ora diminuiranno; e quelli a cui si concederanno per motuproprio, li rifiuteranno: quindi perdita della dignità, perdita delle entrate dello Stato.

Signori, le proposte, come questa fatta dal Ministero, hanno lo stesso risultato delle leggi suntuarie, cioè diminuiscono il lavoro, e quindi il movimento: questa è verità comune che insegna l'economia sociale. Ma una volta che l'avete presentata questa proposta, voi vi mettete nell'alternativa o di ritirarla o di mantenerla: se la ritirate, farete bene; se non la ritirate, voi non potrete difendervi dal rinunciare alla tassa che si pagava per quest'oggetto nel Veneto, nel Lombardo, nel Mantovano, nel Piemonte e nel Napolitano. Se sostenete questa legge, i cavalieri che devono pagare in Piemonte lire 85, nella Lombardia e nella Venezia lire 3600, e nel Napolitano lire 150, sarebbero esentati contro lo stesso vostro principio, cioè, di voler imporre una tassa sul vizio della vanità, vizio, a vostro dire, già tassato nelle leggi esistenti, e che vorreste violare per la sola vanità dei cavalieri, che è pure la più diffusa.

Dette queste cose, io non intenderò di abusare della pazienza della Camera. (*Risa e Bene! a destra*)

Questi rumori mi avvertono che io sono nel vero; camminano di pari passo le interruzioni nei resoconti della Camera, e la fermezza mia nel dirvi sempre la verità. Il paese ha già giudicato di voi e di me, e tanto mi basta, o signori.

Io per me quando vi ho detto che da ministro di un monarcato costituzionale non avrei proposto questa legge, vi ho detto abbastanza. Quindi vi ho soggiunto che venendo presentata questa legge per unificare quello che si trova tassato, voi dovete stare alle legislazioni precedenti, ed avete tre legislazioni che comprendono i cavalieri nella tassa. E come senza contraddirvi e turbando l'uguaglianza innanzi alla legge vorreste tassare il copista, il pane, il lavoro, il nascere e il morire, e poi vorreste escludere dalla tassa, da voi detta della *vanità* la sola *vanità dei cavalieri*? Come potreste moralmente e legalmente escluderli? Forse che sono in poco numero per escluderli, imperocchè l'introito sarebbe poco? Tassate i cavalieri ed avrete un cospicuo introito, ossia lo scopo che dite avere animata questa legge, che sostenete. Ed i cavalieri tutti senza distinzione di ordini. Questo forma la prima parte del mio emendamento, compitore (*Ilarità*) di quelli degli onorevoli Macchi, Corrado e Crispi, e dirò compitore dell'articolo, perchè dipendente dalle leggi imperanti nelle varie provincie, e che vi ho innanzi rammemorate.

Ho poi detto nella seconda parte del mio emendamento, che gli attuali decorati ed insigniti avessero da pagare la tassa: alcuni de' miei amici di destra, che

però non sono mai tra i rumoreggianti, mi dissero: ma voi vedete bene, che a voler mettere una tassa sui cavalieri ne avverrà che la decorazione non sarà più di onoranza al merito, sibbene a chi avrà la somma per pagare la tassa. E poi farla pagare ai già decorati non ci sembra giusto.

Io risposi (sommesso la mia risposta alla Camera perchè ne faccia ragione): o questi titoli, come è da supporre, sieno dati al vero niente, e non, come dice la Commissione, a premio della vanità o dell'orgoglio; o sono dati per soddisfare l'ambizione, la vanità; il merito non lo dà, non lo toglie un titolo od una decorazione; il vizio, la vanità, il demerito non sono nascosti da questi ciondoli, nastri, ricami e titoli. Nell'un caso e nell'altro il pagamento del diploma nulla toglie, nulla aggiunge. Ma non siamo noi che abbiamo fatta codesta proposta. Voi volete tassare tutto quello che varie leggi tassavano a diversa misura, e tra i tassati vi erano i cavalieri, quindi non potete, senza contraddizione, escluderli.

Per me, checchè abbia detto l'onorevole Civinini, cioè che taluno fra i colti e liberi popoli dell'Unione Americana avesse cercato di ottenere una certa onorificenza di Fiesole, ciò mostra che la vanità non è esclusiva dell'Italia; ma il fatto di questa individualità non immuta la severità americana contro questi avanzi del pregiudizio e della prepotenza del medio evo. E' sono proscritti questi segni che offendono l'uguaglianza. Questa iconoclastica vanità ora è addivenuta una scena da teatro fra noi. Io so però che là dove il merito risiede nell'opinione pubblica, i ciondoli non valgono se non per mettere in ridicolo il merito stesso.

Il popolo condanna sempre e non assolve mai; nè ricami, nè titoli, nè ciondoli, nè nastri, nè livree, comunque gallonate, sviano il giudizio della pubblica opinione sul merito o sul vizio degli uomini. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, non le pare che sarebbe opportuno di abbreviare il suo discorso? Vede che la Camera è impaziente di venire ai voti. Io faccio il possibile per mantenere il silenzio, ma la Camera dimostra di essere stanca.

MINERVINI. Vengo alla conclusione, facendo tesoro dell'avvertenza del presidente, poichè il vero ha bisogno di poche parole.

Dunque dirò che nel popolo americano (dove la virtù è ricompensata dall'opinione pubblica, ed il merito non lo dà nè la grazia di un ministro, nè qualunque concessione; ma la pratica delle morali e delle civili virtù, l'onestà del lavoro, dell'industria, del commercio) le scienze, le lettere e le arti rilevano il merito individuale, e senza ciondoli e senza titoli l'operaio può sedere, per probità e per merito, a presidente della repubblica in America.

In quanto all'obbligo agl'insigniti di pagare, non è

effetto retroattivo, perchè non si fa loro pagare il godimento anteriore, ma la concessione, ossia l'uso posteriore a questa legge. E poi, quando il Sultano ed i suoi ministri smisero gli *harem*, rinunziarono ai loro proventi per sollevare la finanza, tanti cavalieri, che formano un esercito, credete voi metterebbero le croci senza pagare? Non oso immaginarlo!

In America è proscritta, ve lo dissi, questa iconoclastica adorazione della vanità in simboli, perchè e ciondoli e titoli e croci e nastri, ecc. non provano il merito; invece ne fanno dubitare, e non bastano a coprire il vizio che l'opinione pubblica discopre e condanna sempre.

Per queste ragioni, mantengo il mio emendamento e prego la Camera a votarlo. (*Rumori a destra — A sinistra: Bene!*)

PRESIDENTE. Spero che la discussione sarà veramente chiusa.

Su tutte le aggiunte ed emendamenti proposti al numero 9, gli onorevoli deputati Civinini, Araldi, Faro e Fossombroni propongono, come dissi, l'ordine del giorno puro e semplice.

Avendo questo la precedenza, lo metto ai voti.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego i deputati di sedere, chè si fa la votazione per alzata e seduta.

Coloro che vogliono accettare l'ordine del giorno puro e semplice, sorgano.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno puro e semplice è accettato.)

Ora è proposto dopo il numero 9 un numero nuovo per parte della Commissione, che è il seguente:

« I decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici, e di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi, lire 100.

« I decreti reali di autorizzazione a far uso di decorazioni cavalleresche straniere, lire 50. »

Il deputato Villano della Polla propone anch'esso un'aggiunta conforme alla precedente:

« Il sottoscritto propone che si assoggetti a tassa il riconoscimento di titoli e la concessione di stemmi ai municipi ed ai privati, e l'accettazione di ordini cavallereschi o di pensioni dallo straniero. »

La sostanza è la medesima.

L'onorevole Commissione ha facoltà di parlare, se crede, per dire le ragioni di questa aggiunta.

PUCCIONI, relatore. Dopochè la Camera ieri deliberò di stabilire una tassa per i titoli nobiliari, la Commissione venne in pensiero di aggiungere anche una tassa sugli stemmi gentilizi o civici; per la concessione di questi stemmi, certo che non si può negare che l'atto del Governo non sia un beneficio: di qui la ragione di sottoporlo ad imposta.

Quanto all'altro numero (che sarebbe separato) il concetto della Commissione si spiega anche facilmente perchè le leggi non consentono l'uso nello Stato di de-

corazioni estere senza il permesso del Governo: ed è perciò che ha creduto la Commissione di assoggettare alla tassa anche l'autorizzazione a fregiarsi di queste decorazioni.

DI SAN DONATO. Ma lo stemma quanto lo fate pagare?

PUGGIONI, relatore. Cento lire.

DI SAN DONATO. E troppo poco.

SANGUINETTI. Io prego l'onorevole presidente di voler mettere ai voti per divisione la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. È di diritto.

SANGUINETTI. Io voterò contro la tassa di lire 50 per le decorazioni estere.

Se la Camera accettasse cotesta proposta della Commissione, si troverebbe in contraddizione col voto che ha testè emanato.

La concessione di una decorazione è un atto per cui un Governo vuol dare un premio ad una persona distinta. Ora, se è un premio la decorazione, lo è tanto nello Stato quanto per quelle che possano essere conferite dall'estero, ed io non so perchè noi vorremmo impedire che dei nostri concittadini possano fregiarsi il petto di decorazioni che abbiano ottenuto dall'estero per meriti e servigi distinti: qualora un letterato, un artista, uno scienziato, un militare, appartenente al regno d'Italia, abbia reso qualche segnalato servizio alla civiltà od alla umanità, e sia per questo decorato da un'estera potenza, dovremo noi mettere un incaglio alle distinzioni di queste persone?

Io prego la Camera di voler respingere la seconda parte della proposta.

PUGGIONI, relatore. Il concetto da cui è stata mossa la Commissione è ben diverso da quello che accennava l'onorevole Sanguinetti. Certamente, fra la deliberazione che noi proponiamo e la deliberazione che è stata presa testè, non vi sono termini d'analogia tali da poter dire che la Camera si metterebbe in contraddizione se accettasse la proposta della Commissione, dopo aver respinto quella degli onorevoli Minervini, Corrado e Macchi.

Nella proposta degli onorevoli Minervini, Corrado e Macchi si colpiva di tassa un atto che era fatto dalla autorità sovrana, dallo Stato, nel libero esercizio delle sue prerogative. Qui si colpisce un atto il quale è fatto da autorità estere, che non è eseguibile nello Stato senza la licenza dell'autorità dello Stato. È una tassa di *exequatur*, se volete, nè più nè meno, quella che si impone. Aggiungo di più, che la Commissione si è condotta anche ad accettare questa tassa, sulla proposta che venne fatta dall'onorevole ministro delle finanze, tenuto conto dei dati statistici che gli erano stati presentati. Da codesti dati statistici risulterebbe che circa 1000 all'anno sono le autorizzazioni che per uso di decorazioni siffatte si concedono dal Governo. Ora, la tassa di 50 lire posta su queste autorizzazioni, messa

in confronto col numero delle concessioni medesime, darebbe certamente un vantaggio all'erario. Del resto la Commissione se ne rimette al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Di San Donato propone un emendamento alla prima parte di questa nuova proposta della Commissione, cioè a quella che porterebbe, secondo la nuova numerazione, il numero 10: « I decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici, e di riconoscimento e approvazione degli stemmi medesimi, lire 100. »

L'onorevole San Donato proporrebbe che la tassa per gli stemmi civici fosse di lire 500, e per gli stemmi privati di lire 200.

Chiedo se la Commissione accetta questo emendamento.

PUGGIONI, relatore. La Commissione trova un poco esagerate le cifre proposte dall'onorevole Di San Donato. Se si vuol fare una distinzione, credo che i colleghi l'accetteranno. Si potrebbe stabilire 200 lire nel primo caso e 100, per esempio, nel secondo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Io credo, o signori, che voi con la legge che ci avete presentata volete trarre profitto dalla vanità e colpirla con una tassa. Ora, se volete colpire utilmente la vanità umana, se volete che questa tassa arrechi un qualche risultato, bisogna che le cifre da voi stabilite sieno serie.

Non comprendo quindi l'opposizione della Commissione, quando si tratta di aumentare la tassa del decreto di concessione di stemma gentilizio, sia che lo stemma appartenga ad un comune, sia che appartenga ad un privato. Aumentata la tassa, si potrebbe ritrarne una somma regolare; al contrario, come ci viene presentata, essa non produrrà certo la spesa che valga ad averla votata. Mantengo adunque il mio emendamento. Penso che un comune il quale si voglia ingentilire con uno stemma, che domanda il titolo di città, e ricorre al Governo del Re, per questo debba e possa benissimo pagare una tassa di 500 lire. Credo pure che un privato, il quale voglia fregiarsi d'uno stemma, possa anche pagare questa sua ambizione con 200 lire. Se trovo ancora difetto, è nella povertà della cifra.

ALFIERI. Non posso partecipare l'opinione espressa dall'onorevole Di San Donato. Intendo che una città, come qualunque amministrazione pubblica, possa desiderare d'avere uno stemma che serva per tutti quei numerosissimi casi nei quali occorre far uso di bollo municipale o d'insegne di ufficio.

Ma perchè s'imporrebbe in tal caso una tassa più forte di quanto si possa calcolare come corrispettivo del servizio che gli agenti governativi prestano nello stendere l'atto pubblico per concedere l'accennato privilegio?

L'individuo privato non può accampare questa me-

desima ragione. Perchè attribuire un concetto di vanità ai comuni, quando si sa che lo stemma gentilizio non è se non la forma universalmente accettata dei segni distintivi delle città e delle corporazioni?

Ed a questo proposito, giacchè ho la parola, e poichè la questione è ritornata anche in occasione di quest'emendamento, mi permetta la Camera di esternare la mia meraviglia nell'udire ad ogni momento stabilire come un principio, nella legislazione delle imposte del regno, ciò che è assolutamente disdetto dalla scienza economica.

Or ora l'onorevole Di San Donato ripeteva che è giusto d'imporre la vanità. Che i difetti dell'umana natura sieno materia imponibile, davvero è un assurdo che la scienza non tollera in nessuna maniera. Che se volete andare a questo assurdo, di proclamare che si devono imporre i difetti inerenti alla natura dell'uomo, allora, piuttosto che la vanità, la più innocente delle umane fralezze, dovete assai più opportunamente colpire e l'invidia, e la malignità, e l'ignoranza presuntuosa. Questa e molte altre pecche sono assai più dannose alla società che non possa esserlo l'ambizione puerile di avere uno stemma piuttosto che un altro, in una forma piuttosto che in un'altra, con una corona marchionale o baronale, in cima a chi sa quali bestie o mostri ai lati!

Concludo che ammetto la proposta della Commissione, poichè risponde al concetto di sottoporre a mettere delle tasse uniformi in tutta Italia l'uso di quei servizi che il Governo rende a' privati. Non potrei accogliere del pari quegli altri concetti che l'onorevole Di San Donato ha messi avanti per giustificare un aggravio così notevole per i comuni, mentre assai minore rimarrebbe per i privati.

(L'onorevole Raffaele Campisi presta giuramento.)

PRESIDENTE. Chieggo se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Di San Donato.

(È appoggiato.)

DI SAN DONATO. Io non dico che si vuole imporre la vanità, io dico che quando si ha la vanità la si faccia ben pagare: questo è quello che dico io e che mantengo col mio emendamento. L'onorevole Alfieri non mi condurrà certamente su di una discussione araldica, nè io vorrei avere delle osservazioni come me le ebbi ieri da parecchi scanni di questa Camera sulla pretesa dottrina araldica. Citerò solamente degli esempi che provano quanto anticamente si pagava la vanità; comincerò dall'Ungheria e andrò sino a Napoli. In Ungheria, per esempio, il principe Esterahazy indossava l'abito del primate d'Ungheria che costava 4 milioni di fiorini; se lo metteva in quattro grandi solenni ed annuali ricorrenze, di modo che spendeva 200,000 fiorini all'anno solamente per l'interesse della spesa occorsa. Dirò di più: nel Napoletano, nei secoli passati, non era permesso che solamente ai nobili ed ai nobili di antica data di poter portare un cavallo o

due sciolti davanti alla vettura: questa concessione però era tassata fortemente, ed i contravventori pagavano al Governo una multa di 18,000 ducati. Ora, il conte di Policastro che fu preso in flagranza di contravvenzione, a coloro che urlavano di arrestarlo per la forte ammenda nella quale era incorso, alla domanda del pagamento, egli con disprezzo, che a quei tempi valeva grandezza, rispondeva ironicamente: volete la mia multa? Ebbene essa è attaccata alla coda del mio cavallo contravventore; diffatti attaccata alla coda del cavallo era ligata una carta di banco pel valore di 18,000 ducati. Miseria umana!

Aggiungo che le famiglie passano e le città restano. Ora, io non comprendo come un comune che vuol decorarsi di uno stemma, non possa pagare 500 lire. L'onorevole Alfieri non ignora come anticamente importava di poterlo avere! Del resto io ritengo che la mia proposta sia accettabile: mi dispiace che non abbia il suffragio della Commissione, ma avrò di certo quello della Camera.

Io non discuto se è bene o male parlare ancora di stemmi gentilizi, ecc. Io dico solo: volete che la legge proposta produca qualche cosa da sollevare le finanze dello Stato? Alzate la tariffa, quella della Commissione a me non pare per nulla produttiva.

FUCCIONI, relatore. Sorgo unicamente per dichiarare alla Camera che la Commissione insiste nel concetto di mantenere la cifra più alta a 200 lire. La ragione si chiarisce facilmente, è quella stessa per cui l'onorevole Di San Donato crede di doverla alzare di più; noi temiamo che, elevando la tariffa, lo Stato non risentirà alcun beneficio dalle tasse che andiamo ad imporre.

Ci pare che la tassa di 200 lire per gli stemmi civici, che non bisogna confondere coi titoli d'erezione d'un capoluogo di comune in città, ci pare, io diceva, che questa tassa sia giusta.

Come pure ci pare che la tassa di 100 lire per gli stemmi gentilizi privati rappresenti una somma non troppo esagerata.

La Commissione quindi, come emendamento alla proposta dell'onorevole Di San Donato, proporrebbe lire 200 pel primo caso, e 100 pel secondo.

PRESIDENTE. Accettata così la distinzione tra gli stemmi civici ed i privati, non c'è più differenza tra l'emendamento dell'onorevole Di San Donato e quello della Commissione, tranne che nella misura della tassa.

Metto ai voti l'emendamento del deputato Di San Donato, il quale vorrebbe portare a 500 lire la tassa per gli stemmi civici, ed a 200 quella per gli stemmi gentilizi privati.

Non chiedendosi la divisione, metto ai voti complessivamente quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è ammesso.)

Ora leggo il nuovo numero proposto per metterlo ai voti coll'emendamento del deputato Di San Donato.

« Decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici, e di riconoscimento o approvazione dei medesimi, per gli stemmi civici lire 500, per i privati lire 200. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'altro numero nuovo anche proposto dalla Commissione:

« Decreti reali d'autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere, lire 50. »

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri*. Intendo di fare una semplice rettificazione.

Quando si tratta di autorizzazione di portare decorazioni estere non si fanno decreti, ma semplici relazioni a S. M., la quale le approva quando crede di concedere la sua autorizzazione.

Quindi, invece di *decreto*, io direi *autorizzazione*.

PRESIDENTE. Rileggo il numero così emendato:

« Autorizzazione a far uso di decorazioni cavalleresche straniere, lire 50. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Passiamo ora al numero 10 del primo schema della Commissione:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti di età e da quelli indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile.

« La tassa sarà liquidata in ragione del quarto dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta per l'anno precedente ai richiedenti, se maggiori di età o emancipati, e se, vivendo separatamente dai loro genitori o, in mancanza di questi, dagli ascendenti, fossero a capo d'un patrimonio loro proprio.

« In caso diverso la liquidazione del quarto sarà fatta sulla somma dei tributi diretti imposti ai richiedenti e ai loro genitori, e, in mancanza di questi, agli ascendenti più prossimi. »

VILLANO. Domando la parola per un appello al regolamento.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

VILLANO. Io aveva domandata la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia, dopo darò facoltà di parlare a lei.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Pregherei la Camera di accettare una proposta che io farei di

togliere da questo numero 10 la tassa sulle dispense dall'impedimento dell'età.

Dirò in poche parole le ragioni.

Questo fatto si verifica quasi esclusivamente nelle provincie meridionali, nè si verifica in molti casi, come io ho ragione di argomentare dalle domande che vengono al Ministero. Ciò interviene, perchè nelle provincie meridionali, essendo precoce lo sviluppo, secondo le leggi preesistenti le donne potevansi maritare a 12 anni e l'uomo a 14 anni. Ora, secondo il Codice vigente, essendosi dovuto fare una transazione, perchè lo sviluppo accade molto più tardi nelle altre provincie, si è stabilito che la donna non può maritarsi che a 15 anni e l'uomo a diciotto. In conseguenza dalle provincie meridionali accade che non di rado vengano delle domande di dispense di età. Perciò ben vede la Camera che in certo modo sarebbe quasi una tassa disuguale quella di cui si parla, perchè non si pagherebbe in sostanza che solo da alcune delle provincie del regno.

Vi è poi anche una ragione politica. Quando noi mettessimo una tassa su queste dispense, facilmente queste domande spesso non si farebbero, specialmente dalle persone di condizione poco agiata. Invece, come per diritto canonico una donna si può maritare a dodici anni, facilmente avrebbero luogo i soli matrimoni religiosi, e si ometterebbe il matrimonio civile. A me non pare opportuno mettere un ostacolo, anzi credo che dobbiamo il più che è possibile agevolare i matrimoni civili.

Quindi, sia per la prima ragione che per la seconda, io pregherei la Camera ad accettare questa proposta.

Farò un'ultima considerazione, in quanto all'interesse finanziario. Io posso assicurare la Camera che sarebbe pochissimo il vantaggio che l'erario potrebbe trarre da questa tassa, poichè nel 1867 le domande non giunsero che a 167, e negli altri anni sono sempre state su per giù nello stesso numero.

PRESIDENTE. L'onorevole Villano ha facoltà di parlare per un appello al regolamento.

VILLANO. Io non so se mi sia bene espresso nel dire così, ma certo mi è sembrato che, quando la Camera ha votato la chiusura della discussione sugli oggetti considerati nel numero 9 della legge che stiamo discutendo, il presidente ciò nondimeno abbia letto un ordine del giorno che io aveva presentato, vale a dire un'aggiunta all'articolo che si stava discutendo.

Ho creduto che il presidente mi avesse fatto l'onore di leggerla, perchè la considerasse come distinta dal paragrafo che era oggetto della discussione. Ho veduto in seguito che si era proceduto avanti, e che si è passati al numero seguente. Non so se sia più il caso ora di parlarne, ma io intendeva veramente di farne parola ancora perchè, quantunque buona parte delle materie contenute in quell'aggiunzione sia stata assorbita dagli emendamenti che si sono votati posterior-

mente, pure c'era taluna parte di quella mia proposta che non è stata menomamente considerata. Era per questo che io pregava che fosse posta ai voti per quella parte che solo è rimasta non discussa, e non esaminata.

PRESIDENTE. Io ho letto una dopo l'altra l'aggiunta della Commissione, e quella del deputato Villano; ed ho soggiunto che mi pareva che la proposta del deputato Villano fosse già compenetrata, e meglio anche spiegata nell'emendamento della Commissione. Nessuno fece osservazioni. D'altronde la Camera può giudicare se io abbia bene o male interpretata la proposta dell'onorevole Villano, supponendo che fosse poco presso eguale a quella della Commissione, solamente che quella della Commissione era più precisa, più tassativa.

Rileggerò ancora la proposta del deputato Villano :

« Il sottoscritto propone che si assoggettino a tassa il riconoscimento di titoli e le concessioni di stemmi a municipi ed a privati, le accettazioni di Ordini cavallereschi e di pensioni dallo straniero. »

Vi sarebbe l'aggiunta delle pensioni, ma allora ella, vedendo votate le altre parti che si riferivano anche alla sua proposta, doveva fare un sotto-emendamento particolare riguardo alle pensioni, e dire a che tassa voleva assoggettarle. Così avrei potuto consultare la Camera sopra una proposta specifica.

VILLANO. Se permette, signor presidente, che io parli, e se la Camera tollera che io ancora abusi della sua pazienza, dirò che c'era la prima parte, quella del riconoscimento dei titoli, che è quella che più mi preme, inquantochè mi pare che da ciò ne possa derivare un equivoco, che potrebbe essere anche sorgente d'ingiustizie. A questo la Camera non avrebbe posto mente quando ieri votò una tassa riguardo alla concessione di titoli, inquantochè è noto che concessione di titoli diversifica da riconoscimento. Io non so dunque se la Camera intese che il riconoscimento fosse compreso nella parola *concessioni*; ma se fu compreso sarebbe un'ingiustizia, poichè si dovrebbe pagare per il riconoscimento come si paga per una nuova concessione; se poi fu ommesso, sarebbe ugualmente ingiusto che non pagasse.

Era sopra ciò che io voleva fermare l'attenzione della Camera, perchè, mentre da una parte non vorrei che il riconoscimento fosse escluso dalla tassa, dall'altra poi non vorrei che dovesse pagare una tassa esorbitante.

PRESIDENTE. Si compiacerà adunque di formulare un emendamento che si possa mettere ai voti, perchè quello che ha presentato, nel modo con cui è formulato, non si può mettere a partito. Infatti, di qual riconoscimento, di qual titolo si parla? Quale deve essere la tassa? Non c'è nulla di definito. Dunque proponga un emendamento esplicito e chiaro, ed io consulterò la Camera.

VILLANO. Ringrazio il signor presidente e la Camera della bontà che hanno avuto di ascoltarmi, e per non far perdere maggior tempo, mi riservo di proporre, senza interrompere ora la discussione, un emendamento relativo al riconoscimento dei titoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io proporrei l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutto il numero 10.

L'onorevole guardasigilli ha proposto la soppressione delle parole: *dagli impedimenti di età*; io estendo la soppressione all'intero articolo.

Dirò brevemente per qual motivo.

La Camera sa che in Italia si è introdotto il matrimonio civile per gran parte del regno, unicamente colla pubblicazione del Codice civile vigente. Ora, avvenne ed avviene che l'abitudine di contrarre il matrimonio civilmente, che è attualmente obbligo legale, non è ancora entrata nelle nostre popolazioni. Io conosco un comune di campagna del Piemonte dove nove matrimoni in un solo anno furono celebrati unicamente innanzi al parroco.

Questi matrimoni evidentemente sono nulli. Ma intanto i coniugi non li rinnovano; ed una delle cause di questa non rinnovazione si fu lo aver introdotto la necessità della carta bollata per le pubblicazioni ed atti relativi al matrimonio, e quindi una spesa per fare l'atto civile innanzi al sindaco. Ora egli avvenne, e può avvenire ancora, che alcuni di questi matrimoni siano stati autorizzati dalla Chiesa, non ostante che esistessero gli impedimenti di cui si parla ai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. I coniugi per tal modo congiunti in faccia alla Chiesa sarebbero in regola, perchè ottennero la dispensa; ma in faccia all'autorità civile non potrebbero ratificare il loro matrimonio se non ottenendo la dispensa. Ma quando per ottenere questa dispensa si mette una tassa, quale è stabilita in questa tariffa, si pone un impedimento che, in qualche caso, può esser decisivo, e far sì che il matrimonio non venga ratificato.

Ora, mi pare che la costituzione della famiglia abbia tale e tanta importanza, sia rispetto allo Stato, sia rispetto alla pubblica moralità, sia rispetto allo svolgimento stesso della civiltà, che noi dobbiamo favorirla il più che è possibile, e respingere tutto ciò che può impedirne lo svolgimento.

Per questa ragione io prego la Camera a voler sopprimere questo articolo.

Noti ancora la Camera che l'abitudine del matrimonio civile non è peranco penetrata nelle stesse provincie meridionali, dove esiste da tanto tempo. Tutti sanno che si dovette fare delle leggi per legittimare colà i matrimoni, pei quali erasi ommesso il necessario atto civile. Non mettiamo adunque maggiori ostacoli.

Io prego la Commissione a voler anch'essa aderire alla soppressione di questo articolo.

PUCCIONI, relatore. Questo numero della tariffa comprende la dispensa dagli impedimenti di età e da quegli altri indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. La Commissione ha accettato in questa parte la proposta del ministro delle finanze, il quale non faceva alcuna distinzione tra impedimenti di età e tra gli impedimenti di che nell'articolo 59 del Codice.

Ora, i motivi adottati dal ministro di giustizia, sembrano alla Commissione così giusti e così gravi, da indurla ad accettare l'emendamento.

Però la Commissione tien fermo l'articolo nell'altra sua parte, e vorrebbe che fosse concepito nel modo seguente:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. »

La Commissione non può aderire alla proposta di soppressione messa innanzi dall'onorevole Sanguinetti perchè crede realmente che in questo caso lo Stato rende un servizio all'individuo che chiede sia removed un ostacolo che la legge civile riconosce come impeditivo alla celebrazione del matrimonio.

Le ragioni che l'onorevole Sanguinetti espone per dimostrare l'ingiustizia di questa proposta non sembrano alla Commissione convincenti o almeno non abbastanza fondate, perchè essa ritiene che una volta che nello Stato è riconosciuto come unico matrimonio legale il matrimonio civile, le parti che hanno contravenuto alle leggi dello Stato, che si sono congiunte con una forma dalle leggi dello Stato non riconosciuta come efficace, debbono a se stesse imputare gli effetti del loro atto.

D'altra parte il pericolo che si teme è tolto di mezzo dalla forma della imposta quale la Commissione ve la presenta.

Non si tratta di una tassa fissa, ma di una tassa proporzionale allo stato di fortuna dei richiedenti.

Se la fortuna dei richiedenti sarà piccola, sarà nulla; piccola o nulla relativamente sarà la tassa.

Quindi, sotto quest'aspetto, sembra alla Commissione che, non potendosi dubitare che il servizio che presta lo Stato sia un servizio meritevole di una remunerazione, debbasi tener ferma la proposta del Ministero, salva la modificazione accennata dall'onorevole guardasigilli.

Finalmente, tenga la Camera in conto la natura stessa di questi impedimenti per i quali si concederebbe la dispensa, e consideri che il più delle volte le persone che si rivolgono all'autorità del capo dello Stato, perchè tolga di mezzo l'ostacolo che si oppone alla loro unione, sono persone le quali intendono o per ragioni di affetto, o per ragioni di famiglia, celebrare un matrimonio il quale le soddisfa.

È innegabile dunque il beneficio, ed è del pari innegabile la giustizia della tassa.

Per tutte queste considerazioni la Commissione insiste nella sua proposta.

DI SAN DONATO. Ed i poveri come fanno?

PUCCIONI, relatore. Non pagano niente. L'imposta è proporzionale a quella dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Li prego di non fare conversazioni particolari.

Dunque si direbbe:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. »

Il deputato PIANCIANI ha facoltà di parlare.

PIANCIANI. Signori, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole ministro ed accettate dalla Commissione, io credo sia inutile di più parlare della prima parte di questo articolo che era in idea di combattere; ma, dividendo l'idea dell'onorevole Sanguinetti, che cioè debba essere rigettato tutto questo articolo della tabella, ho dovuto prendere la parola per fare alcune osservazioni in opposizione a quanto accennava l'onorevole relatore della Commissione.

Ora si riduce l'articolo a stabilire una tassa per la dispensa dagli impedimenti indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile.

Questi impedimenti sono per i matrimoni da chiudersi « tra gli affini nel medesimo grado, tra la zia ed il nipote, la nipote e lo zio. » Io non ho bisogno certamente di entrare in lunghi ragionamenti, nè discendere a particolari per mostrare alla Camera come altissime ragioni di moralità e di ordine nelle famiglie sono state quelle che hanno persuaso il legislatore a stabilire per regola l'impedimento di questi matrimoni; siccome però ogni regola ha delle eccezioni, per questo appunto vuole la legge che la facoltà sovrana possa in alcuni casi eccezionali dare la dispensa. Ora questi casi, secondo me, si dividono in due categorie: vi sono quelli nei quali la morale, l'ordine delle famiglie non è punto interessato, perchè debba tenersi ferma come tutela la disposizione generale degli impedimenti; ma vi sono degli altri casi in cui, invece l'ordine delle famiglie e l'interesse della morale, esigono appunto di fare eccezione alla regola generale.

Sono disposto ad ammettere che potesse farsi pagare una tassa pel primo caso, ma non posso ammetterla pel secondo: e come distinguere fra i due?

Nel primo caso la dispensa governativa sarà un favore che la società accorderà, a mezzo del capo dello Stato; sta bene che si paghi; ma nel secondo caso il sommo imperante è in dovere di tutelare la morale con quell'arma che la legge gli accorda. Quando dunque si trova caso che l'interesse morale esige che ciò si faccia, è la dispensa la espressione di un dovere, e un controsenso sarebbe obbligare il contribuente a pagare quest'atto di giustizia che fa lo Stato.

Ma vi ha di più: siete poi sicuri, o signori, che tutti coloro che si troveranno in grado di usufruire di questo beneficio dell'autorità sovrana, avranno poi sempre il modo di pagare la tassa? Allora noi ci troveremo nella contraddizione che, cioè, mentre la legge ha vo-

luto lasciare la facoltà per provvedere nell'interesse morale, la finanza impedisce il principe di valersi di questa facoltà, sacrificando così al gabellotto la famiglia.

Io credo che sarebbe questa una di quelle misure non dirò inique, ma certo assai contrarie ai principii che devono informare la nostra legislazione, e spero che la Camera non vorrà accettarla.

Quando l'esercizio di un diritto deve essere regolato da principii tanto superiori quanto lo sono quelli che regolano la materia delle dispense, io non vorrei mai mettere per contrappeso l'interesse finanziario; giacchè, o signori, siamo tutti uomini, e quando nelle strettezze della finanza dello Stato si presenta l'occasione per incassare 10 o 20,000 lire, è molto facile che s'inclini ad accordare una dispensa che, per altre ragioni, verrebbe certamente negata al povero, al meno ricco.

Signori, non imitiamo la Penitenzieria romana; io ho avuto la disgrazia di vivere molti anni sotto quel regime, so quanto ha detto contro di lui tutto il mondo civile, ed ora non vorrei, o signori, che si dicesse altrettanto di noi, creando una Penitenzieria del regno italiano.

FIASTRI. Era mio intendimento di richiamare l'attenzione della Camera appunto sopra le considerazioni che furono svolte con tanta eloquenza dall'onorevole Pianciani. Perciò su questo non dirò più alcuna parola. Mi limiterò a rispondere ad una osservazione che è stata portata innanzi dall'onorevole Sanguinetti.

Egli ha creduto di trovar la ragione, per cui si fanno moltissimi matrimoni religiosi senza che si faccia il matrimonio civile, nelle piccole tasse che si devono agli uffizi dello stato civile. Io credo che la ragione sia invece un'altra; sia piuttosto quella di permettere che liberamente si facciano i matrimoni religiosi senza che la legge si sia di ciò preoccupata. In alcune regioni dell'Italia, dove era in vigore il matrimonio civile, per quanto vi fossero principii assoluti, i quali volevano che il matrimonio civile fosse compiuto con le cerimonie religiose, era nullameno stabilito che non si potesse procedere al matrimonio religioso, senza prima aver fatta la dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, sotto comminatoria di multe. I registri dello stato civile, in ordine al matrimonio, erano allora in perfettissima regola. Dopo che è stato pubblicato il Codice civile del 1866, anche in quelle parti si celebrano moltissimi matrimoni i quali non hanno ricevuto la sanzione della legge.

Io qui non intendo di fare la minima discussione, perchè sarebbe fuori di luogo, ma intendo di richiamare sopra questo emergente l'attenzione della Camera e del ministro guardasigilli, il quale deve certamente, per l'interesse sociale e per l'ordine delle famiglie, preoccuparsi molto di questo stato di cose.

E poichè ho la parola, farò un'altra avvertenza; e qui mi rivolgo specialmente all'onorevole Commissione.

Quando ben si volessero tassare queste dispense, io osservo che nell'indicazione delle norme speciali per la liquidazione della tassa, mi pare vi sia una qualche incertezza. Non parlo della dizione, la quale non mi pare del tutto esatta, nè in una lingua assolutamente legale, ma noterò che, quando si dice che i richiedenti, cioè gli sposi, se non sono maggiori d'età o emancipati, e nello stesso tempo separati dai genitori o ascendenti, ed a capo di un patrimonio proprio, la tassa si dovrà commisurare sul tributo pagato dai genitori o dagli ascendenti prossimi, in verità in tutti i casi in cui i genitori abbiano più figli, e nei casi in cui gli ascendenti prossimi esistano tanto dal lato del padre, quanto dal lato della madre, nasce l'incertezza se si debba commisurare la tassa all'intero patrimonio dei genitori, o a quella parte soltanto che corrisponderebbe alla quota ereditaria degli sposi, e così se si debba commisurare sul patrimonio di tutti gli ascendenti cumulativamente, o di alcuni soltanto. Certo dove si accettasse la dizione generica in senso plurale, si verificherebbero dei casi di una disuguaglianza ingiustificabile.

E se il figlio maggiore che non ha bisogno dell'assenso dei genitori, sposterà una parente, pagheranno la tassa i genitori o gli ascendenti?

Vorrei che la legge fosse chiara, e non nascessero dubbi sull'applicazione della tassa. Pregherei quindi la Commissione di voler formulare l'articolo in modo che non nascano confusioni nell'applicazione della tassa stessa.

Ciò detto, non aggiungo parola, e non faccio alcuna proposta.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Rispondendo innanzi tutto all'onorevole Fiastri, mi permetto di dirgli che non mi pare essere questo il momento di discutere la questione che egli ha sollevato. Quando si crederà di dover modificare alcune parti della legge sullo stato civile, sia per iniziativa parlamentare, sia per iniziativa ministeriale, sarà il momento opportuno di occuparsene.

Risponderò poi all'onorevole Pianciani che, a senso mio, non esattamente ha tratto argomento dalle ragioni da me esposte allo scopo di escludere la tassa sugli impedimenti di età, per escludere anche quella sulle dispense da impedimenti derivanti da consanguineità.

Io diceva anzitutto che questi impedimenti di età si dispensano quasi esclusivamente in alcune provincie del regno, e che queste dispense sono fondate sopra peculiari condizioni di quelle provincie. Io diceva di più che ci è una ragione politica, la quale consiste nel non ostacolare i matrimoni civili.

Ma, quando si tratta di affinità, questa ragione po-

litica manca, perchè anche pel matrimonio religioso vi è necessità di una dispensa; e per poterla ottenere si paga molto, e molto più di quello che non chiede l'onorevole PIANCIANI, e che noi non chiediamo. In conseguenza non si può temere che per evitare una spesa si contragga il matrimonio ecclesiastico, e si tralasci il civile.

Perciò, non essendovi una ragione eccezionale, non essendovi una ragione peculiare, sia nascente da una specie di disuguaglianza che ne verrebbe da questa tassa, sia nascente da una ragione politica, mi pare che sorga la necessità di fare omaggio al principio generale che informa questo progetto di legge, e che è stato le tante volte dichiarato dalla Commissione medesima, al principio, cioè, di subordinare ad una tassa qualunque concessione sia fatta dal Governo.

Osserverò da ultimo che non è nemmeno esatto quello che diceva l'onorevole PIANCIANI, che questi matrimoni si facessero nell'interesse della moralità. Spessissimo, anzi la massima parte delle volte, si fanno nell'interesse delle famiglie, specialmente quando si tratta di zii e nipoti. Quindi, se è nell'interesse delle famiglie che questi matrimoni si contraggano, è giusto che si paghi questa piccola tassa, precisamente perchè è proporzionale, sicchè quelli che hanno meno pagheranno meno, e quelli più agiati pagheranno di più.

Mi riassumo pregando la Camera a volere escludere da questo numero la tassa sulla dispensa dagli impedimenti di età, ed a volere invece votare il resto del numero.

PRESIDENTE. L'onorevole PIANCIANI ha facoltà di parlare.

PIANCIANI. Mi permetto di fare le mie scuse all'onorevole ministro se la lontananza forse del posto da cui io parlava non gli ha permesso d'intendere ciò che io aveva detto riguardo all'aver egli rinunciato alla prima parte dell'articolo. Io non mi sono valso de'suoi argomenti per appoggiare il rifiuto che domandava della seconda parte, li ho citati solo per provare come non occorresse più parlare della prima. Non è per ragioni politiche che io abbia domandato la soppressione della seconda parte, ma bensì per ragioni morali.

Dice l'onorevole ministro: è appunto nell'interesse morale che noi dobbiamo accordare queste dispense.

Convegno anch'io come questo sia talvolta non solo consigliato ma imposto dalla morale, ma perchè imposto io diceva non vi era nessun titolo a chiederne un pagamento.

MARTELLI-BOLOGNINI. Domando la parola.

PIANCIANI. Ho però detto anche di più, e ripeto anche adesso: non poteva imporsi il pagamento, giacchè se la morale richiede talvolta queste dispense, se impone di darla a quelli che forse non hanno modo di pagare, voi commettevate un'aperta ingiustizia rifiu-

tandola per difetto di pagamento; e ho soggiunto ancora che non conveniva stesse nella medesima bilancia l'interesse della morale, del quale tanto saviamente parla l'onorevole ministro, e l'interesse finanziario che sarebbe necessariamente la conseguenza di avere imposto una tassa.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io avrei da dire poche parole in replica a quanto osservava l'onorevole PIANCIANI. Tanto nella prima volta che ha parlato, quanto in questa mi pare che gli argomenti dell'onorevole PIANCIANI si risolvano in due. Primo punto: il carattere delle disposizioni che emanano dal potere governativo in questa circostanza per le quali l'onorevole PIANCIANI non trova che ci sia concessione, effettivamente si riduce a questo, che la morale, secondo lui, v'impone l'obbligo di dare questa autorizzazione; quindi effettivamente voi non fate una concessione e non dovete imporre nessuna tassa.

Prima di tutto l'onorevole PIANCIANI stesso conviene come una parte di questi matrimoni non si facciano veramente per sollevare la morale, ma per lo più per interesse di famiglia, perchè le doti rimangano in certe date famiglie, e non si disperdano. In questo caso anche l'onorevole PIANCIANI comincia ad ammettere nel suo primo discorso che un vero e proprio beneficio veniva impartito dal Governo quando concedeva la dispensa dagli impedimenti.

Ma veniamo al caso in cui realmente l'impedimento porti che, se non fosse tolto dal Governo, ne derivasse qualche danno alla morale. In questo caso l'onorevole PIANCIANI dice: è un dovere del Governo il rendere giustizia a codesti individui, l'accordare questi permessi.

Ma, ebbene, o signori, da ciò non ne viene che non sia un atto, una concessione governativa.

Signori, noi andiamo davanti ai tribunali ordinari, ed otteniamo una sentenza colla quale ci viene riconosciuto un dato diritto che ci era impugnato. Che cosa fa in questo caso l'autorità giudiziaria? Non fa altro che rendere giustizia, e pur tuttavia noi siamo costretti a sopportare delle spese. Come si può credere che non si avranno a fare delle spese anche per questa materia?

L'onorevole PIANCIANI poi mette avanti un'altra considerazione; e dice: quando certuni non potranno pagare, allora il Governo negherà l'autorizzazione, e con ciò si offenderà la stessa morale.

Per ovviare appunto a quest'inconveniente, la Commissione non ha voluto mettere una tassa, poichè se avesse fatto ciò, si poteva verificare il caso che qualcuno non potesse pagare queste spese. Ma quando la Commissione propone di far pagare la quarta parte di un anno di imposta dai coniugi, se hanno patrimonio proprio, o dai loro ascendenti, mi pare che la tassa che s'impone non possa ritenersi grave. Chi non paga

tasse, non pagherà nulla per quest'autorizzazione, e chi paga tasse non avrà poi ad incontrare una spesa molto rilevante.

Io quindi prego la Camera a voler accettare il nuovo articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito il numero 10.

PIANCIANI. Ho domandato la soppressione.

PRESIDENTE. Chi vuole la soppressione, voterà contro: non si mette mai ai voti una proposta negativa.

CASATI. Quantunque, per ottenere anche le dispense ecclesiastiche, sia necessario di pagare una tassa, e che questa tassa sia il più delle volte assai grave, ed anzi quasi arbitraria, tuttavia i poveri ottengono talvolta di esserne esenti.

Ora, potrebbe fare cattiva impressione, specialmente nelle popolazioni rurali, che quella dispensa, che si può ottenere gratuitamente dall'autorità ecclesiastica, si dovesse assolutamente pagare allo Stato. È ben vero che la Commissione dice: siccome la tassa è proporzionale, così quello che è povero non la pagherà. Se fosse proporzionale ai redditi effettivi della famiglia, allora non la pagherà; ma essendo proporzionale all'ammontare della tassa fondiaria e mobiliare, vi può benissimo essere quella famiglia che, quantunque povera, perchè carica di debiti, non potrebbe pagare, non permettendoglielo i suoi mezzi.

Io vorrei, per conseguenza, proporre il seguente emendamento:

« Si potrà concedere la dispensa dal pagamento della tassa per motivo di povertà, dietro conferma però del procuratore del Re presso il tribunale nel circondario dove il matrimonio deve celebrarsi. »

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta.

MARTELLI-BOLOGNINI. Mi rincresce di discordare da una parte dalla Commissione, ma io credo che non si possa accettare la proposta dell'onorevole Casati.

Il rimettere al procuratore del Re di decidere se un individuo debba o no essere esonerato da una tassa, oltrechè è un procedere nuovo affatto in tutte le leggi d'imposta, perchè il procuratore del Re non c'entra per nulla in materia di tasse, l'emendamento lo costituisce in tali condizioni che non so con quale criterio il procuratore del Re possa effettivamente conoscere le condizioni finanziarie di una famiglia.

Quindi io prego l'onorevole Casati a ritirare la sua proposta.

SARTORETTI. Osservo che questa tassa in ogni caso è calcolata molto disugualmente, secondo l'eventuale sopravvivenza di un dato numero di ascendenti.

Supponiamo che gli sposi abbiano vivente ciascuno uno dei genitori, la tassa da pagarsi sarà corrispondente ad un quarto dell'imposta fondiaria e di ricchezza mobile di ciascuno dei due sposi; ma se ciascuno dei due sposi non hanno patrimonio proprio, e se esistono i quattro avoli, io domando se debbono pagare otto quarti,

Io non comprendo come si possa prescindere da pensiero di rendere eguale questa tassa per tutti i casi.

Ad ogni modo desidero una dichiarazione della Commissione, e dichiaro che mi associo a coloro che hanno proposto la soppressione di quest'articolo, votando contro il medesimo.

PUCCIONI, relatore. Io non comprendo tutti questi dubbi che sollevò quest'articolo, che mi pare sia concepito in termini così chiari da non autorizzare tutte queste interpretazioni che si vanno facendo.

Che cosa dice l'articolo?

Dice: la tassa sarà liquidata in ragione del quarto dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta per l'anno precedente ai richiedenti, se maggiori d'età od emancipati.

In questo caso non si potranno mai compulsare per il pagamento della tassa gli ascendenti, come mostrava di dubitare l'onorevole Sartoretti.

La legge dice: « Se i richiedenti sono maggiori di età o emancipati, e se, vivendo separatamente dai loro genitori, o, in mancanza di questi, dagli ascendenti, fossero a capo di un patrimonio loro proprio. »

Vede dunque l'onorevole Sartoretti e gli altri colleghi che dubitavano intorno a questa disposizione, che la Commissione si è studiato di stabilire che la tassa colpisca il patrimonio dei richiedenti quando essi sono maggiori di età o emancipati, e quando hanno un patrimonio particolare; ma, qualora questo patrimonio particolare non lo abbiano, allora la liquidazione si dovrà fare a carico del patrimonio presuntivo delle persone che avrebbero dovuto prestare il consenso per il matrimonio.

Ed a questo proposito mi piace avvertire che nel progetto è occorso un errore, laddove dice nel secondo paragrafo: *imposti ai richiedenti e ai loro genitori*, deve dirsi: *o ai loro genitori*, e in mancanza di questi agli ascendenti più prossimi. È difficile che siano tutti nello stesso grado; se vi fossero, pagheranno.

Ad ogni modo poi, parmi che nell'applicazione della legge si dovrà tener conto di quell'ascendente il quale, tenendo luogo di padre, sarebbe dalla legge incaricato di prestare il consenso al matrimonio.

Date queste spiegazioni, parmi che l'articolo non giustifichi tutti i dubbi che sono stati sollevati.

Debbo poi dichiarare che mi duole di essere in minoranza di fronte agli altri membri presenti della Commissione rispetto all'emendamento dell'onorevole Casati. Io ho dichiarato per parte mia, e intendevo di fare una dichiarazione individuale, che non avrei avuto difficoltà di accettare quella proposta, che però vi avrei introdotta una semplice modificazione, non vorrei cioè che l'azione del Governo fosse legata al parere del procuratore del Re. Se il parere del procuratore del Re fosse richiesto, sarebbe utile; ma l'obbligo di richiederlo mi parrebbe eccessivo.

PRESIDENTE. Venne presentato un altro emenda-

mento del deputato Minervini... (*Rumori a destra*) il quale proporrebbe questa norma:

« Sarà pagata la tassa di lire dieci, salvochè non siano poveri. »

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

MINERVINI. Signori, vi prego con calma di seguire poche ragioni per le quali io mi oppongo all'articolo della Commissione il quale già, tuttochè ci siano rumori da quella parte, è condannato dalla discordia manifestata fra gli stessi membri della Commissione.

Voi avete detto colla precedente legge di finanza che volevate favorire i matrimoni. Non si dubita che vogliate favorire la morale; metterlo in dubbio sarebbe un'ingiuria.

Ora diceva, mi pare, l'onorevole Martelli-Bolognini: se il decreto vi guarentisce un diritto di far fare questi matrimoni, non volete pagare? Ma è un decreto del Re: devesi pagare un decreto? Io non lo ammetto. Ma volete che si paghi, ed allora il decreto del Re, che permette a norma di legge (se lo volete mettere a prezzo, il che io non consento) dovete coordinarlo con tutti quei diritti che hanno bisogno di una sentenza per essere riconosciuti. Ora, se voi per diritto di sentenza imponete soltanto una tassa del due per mille sulle prime mille lire, e dell'uno per mille sulle somme eccedenti le lire 1000, come potrete volere che in questi casi privilegiati, relativi alla morale ed alla famiglia, il decreto reale costi niente meno che la confisca alla famiglia che dite di voler favorire? Io domando come possiate prendere in questi casi il quarto, la metà della tassa pagata per fondiaria e per ricchezza mobile, e non dai soli richiedenti, ma da ambo i genitori, da ambo gli avoli. Qual enorme aggravio per una venia impetrata per necessità morale alla prerogativa reale?

Quando voi volete coordinare una legge d'imposta, dovete por mente alle altre leggi che ci governano, altrimenti riuscite a questo: turberete la pace di tutti, e creerete l'ingiustizia; e ne avverrà che l'arciprete, il quale farà senza il reale decreto i matrimoni, per la *libera Chiesa in libero Stato*, come voi avete proclamato con vincoli puramente religiosi, vi darà delle famiglie clericali che vi faranno perdere le famiglie civili, come ben vi diceva l'onorevole guardasigilli quando si opponeva alla prima parte dell'articolo.

Io che cosa vi dico? Se a questi atti sovrani, quasi paterni, volete imporre una tassa (parlo già della seconda parte dell'articolo), cosa che io condanno, imponetela fissa, meno che ai poveri.

Imperocchè questa permissione il Re la fa certamente tanto al povero che al ricco; non vi sono distinzioni, questo non è che un beneplacito morale riservato alla Corona. Quindi, quando vi propongo la tassa di lire 10, salvo l'esenzione pei poveri, credo che possa raggiungersi lo scopo che la tassa si prefigge, senza abbassare la prerogativa della Corona, met-

tendo quasi l'esercizio di questa prerogativa a prezzo, ed esigendo per questi atti una somma maggiore di quella che si esige dai tribunali ordinari per formali sentenze, e non per semplici beneplaciti.

Dette queste cose, io dichiaro di mantenere il mio emendamento, qualora l'articolo non fosse, come spero, da tutti respinto, il quale emendamento, se sarà accettato, ne avrò piacere per onore della Corona, della Camera, del paese e di tutti; e se sarà respinto, varrà come una protesta, che io intendo di fare costantemente, ogni qualvolta vedo manomessi certi principii, intorno ai quali la mia coscienza non ammette transazione.

PUCCIONI, relatore. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli!

CADOLINI. Propongo che d'ora innanzi non si accordi più che un quarto d'ora per isvolgere gli emendamenti. Le ragioni di questa proposta saranno, credo, facilmente comprese.

PRESIDENTE. Io spero che la Camera farà tesoro di questa sua proposta, e si cercherà di evitare il bisogno di metterla ai voti.

Il deputato PIANCIANI propone l'ordine del giorno puro e semplice sugli emendamenti proposti al numero 10.

Cito sempre secondo l'ordine dei numeri stampati. La Commissione li coordinerà poi a suo tempo coi nuovi aggiunti.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti al numero 10.

(È accettato.)

(*Fra gli accettanti dell'ordine del giorno puro e semplice sorge anche l'onorevole Minervini proponente uno degli emendamenti — Klarità generale*)

MINERVINI. Ma come? Non si è votato l'emendamento PIANCIANI?

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, vorrebbe forse contestare questa interpretazione? Io ho messo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato PIANCIANI sugli emendamenti presentati al numero 10; questo si è fatto dopochè l'onorevole PIANCIANI ha presentato il suo ordine del giorno; ed ho spiegato ad alta voce qual era il significato della proposta che poneva a partito.

MINERVINI. Sarò stato io in equivoco.

PRESIDENTE. Mi rincresce.

Leggo adesso la dispositiva del numero 10:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile.

« La tassa sarà liquidata in ragione del quarto dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile imposta per l'anno precedente ai richiedenti, se maggiori di età, o emancipati, e se, vivendo

separatamente dai loro genitori o in mancanza di questi dagli ascendenti, fossero a capo di un patrimonio loro proprio.

« In caso diverso la liquidazione del quarto sarà fatta sulla somma dei tributi diretti imposti ai richiedenti, o ai loro genitori e in mancanza di questi agli ascendenti più prossimi. »

Chi approva questa disposizione, sorga.

(Dopo doppia prova e controprova, la votazione rimane dubbia.)

Convorrà ricorrere ad un'altra votazione. (*Interruzioni in diverso senso*)

Voci a sinistra. Si metta ai voti per divisione!

CRISPI. In questi casi il regolamento prescrive lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. È uno dei mezzi, come lo è pure la divisione. (*Rumori in vario senso — Interruzioni del deputato Polsinelli*)

Prego di non interrompere.

Si voterà per squittinio segreto. (*Rumori, interruzioni diverse*)

Coloro che vorranno respingere il n° 10, porranno la palla nera nell'urna bianca, e chi vuole accettarlo vi porrà la palla bianca.

Si procede all'appello nominale. (*Sì! sì!*)

GUERZONI. Per divisione è assai più spiccia la cosa.

PRESIDENTE. Oramai è stabilito lo squittinio segreto. (*Conversazioni animate; molti deputati scendono nell'emiciclo*)

Prego i signori deputati di stare al posto finchè non sieno chiamati. Questa è una votazione che ha la sua importanza, ed è necessario farla con ordine.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Risultamento dello squittinio segreto:

Presenti e votanti	259
Maggioranza	130
Voti contrari	132
Voti favorevoli	127

(La Camera rigetta il n° 10 della tabella A.)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Faccio calda preghiera ai signori deputati d'intervenire domani alla Camera all'ora precisa.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia;

3° Assegnamento alimentare ai monaci rimasti privi di pensione;

4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

6° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio.